



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL STATUTARIA n. 6/10  
di iniziativa del Consigliere S. ESPOSITO recante:  
"Introduzione della Consulta statutaria - Integrazione della legge regionale 19  
ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)"  
relatore: F. D'AGOSTINO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	29/11/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	3/12/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	19/12/2018
SEDE	
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge statutaria n. 6/10<sup>A</sup> di iniziativa del Consigliere regionale S. Esposito pag. 4

*Introduzione della Consulta statutaria - Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).*

Raffronto Statuto (testo storico) e Progetto Legge Statutaria n. 6/X pag. 10

## Normativa regionale

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 pag. 13  
*Statuto della Regione Calabria*

L.R. 5 gennaio 2007, n. 2 - (Abrogata) pag. 53  
*Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria*

L.R. 19 gennaio 2010, n. 3. pag. 62  
*Modifiche allo Statuto della Regione Calabria.*

L.R. 10 agosto 2011, n. 28 . Art.2 pag. 63  
*Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo.*

## Normativa comparata

Basilicata - L.R. Stat. n. 1 del 17 novembre 2016 – Artt. 21 e 22 pag. 87  
*Art. 21 La Consulta di garanzia statutaria. Art. 22 Le funzioni della Consulta di garanzia statutaria.*

Molise - L.R. n. 10 del 18 aprile 2014.- Art 67 pag. 88  
*Art. 67 Consulta statutaria.*

Veneto - L.R. n. 1 Stat. del 17 aprile 2012. – Art. 62 pag. 89  
*Articolo 62 Commissione di garanzia statutaria.*

Campania - L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 – Art. 57 pag. 90  
*Art. 57 Consulta di garanzia statutaria.*

Lombardia - Stat. L.R. n. 1 del 30 agosto 2008. Artt 60 e 61 pag. 91  
*Art. 60 Funzioni della Commissione garante dello Statuto.*

Abruzzo - Statuto reg. 28 dicembre 2006. – Artt. 79 e 80 pag. 93  
*Articolo 79 Il Collegio regionale per le garanzie statutarie. Articolo 80 Le funzioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie.*

Liguria - L.R. Stat. n. 1 del 3 maggio 2005. – Artt. 74 e 75 (Articoli abrogati) pag. 94  
*Art. 74 Consulta statutaria Art. 75 Funzioni della Consulta statutaria*

Umbria - L.R. n. 21 del 16 aprile 2005. Artt 81 e 82 <i>Art. 81 Commissione di garanzia statutaria. Art. 82 Competenze.</i>	pag. 96
Emilia Romagna - L.R. 31 marzo 2005, n. 13. – Art. 69 <i>Art. 69 Consulta di garanzia statutaria.</i>	pag. 97
Piemonte - L.R. Stat. n. 1 del 4 marzo 2005. – Artt. 91 e 92 <i>Art. 91 Commissione di garanzia. Art. 92 Attribuzioni della Commissione di garanzia.</i>	pag. 99
Toscana - Statuto reg. 11 febbraio 2005. – Art 57 <i>Art. 57 Collegio di garanzia.</i>	pag. 101
Lazio - L.R.Stat. n. 1 dell'11 novembre 2004.- Art. 68 <i>Art. 68 Comitato di garanzia statutaria.</i>	pag. 102
Puglia - L.R. n. 7 del 12 maggio 2004. – Artt 47, 48 e 49 <i>Art. 47 Istituzione del Consiglio statutario regionale. Art. 48 Composizione del Consiglio statutario regionale. Art. 49 Consiglio statutario regionale: funzionamento, organizzazione.</i>	pag. 104

### **Giurisprudenza Costituzionale**

Corte Cost sentenza n 200 del 13 giugno 2008 <i>Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2</i>	pag. 105
--	----------


PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA

N. 6/10<sup>a</sup> del 29.11.2018

SIRIO  
23.11.18  
M

V COMMISSIONE

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Proposta di legge statutaria di iniziativa del Consigliere regionale  
Sinibaldo Esposito  
recante:

**“Introduzione della Consulta statutaria - Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)”**

Reggio Calabria,

Il Consigliere regionale  
On.le Sinibaldo Esposito

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 46976 del 29.11.18

Classificazione: 02-09

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si inquadra nell'ambito del più ampio ed ambizioso obiettivo volto, da un lato, a dare nuovo impulso e maggiore centralità agli Statuti regionali, quali fonti ad efficacia rinforzata e primari strumenti di attuazione dell'autonomia regionale, riconosciuta e favorita dall'art. 5 della Costituzione; dall'altro, ad elevare il livello qualitativo della legislazione regionale.

Il rilievo degli Statuti nella configurazione dell'autonomia regionale è risultato accresciuto in seguito alle modifiche al Titolo V della Costituzione, attuate con le leggi costituzionali n. 1 del 22 novembre 1999 e n. 3 del 18 ottobre 2001, che, oltre ad estendere le competenze legislative delle Regioni, hanno tra l'altro eliminato ogni controllo del Parlamento sul testo statutario deliberato dai singoli consigli regionali.

Affinchè le norme statutarie risultino davvero efficaci e concretamente applicate, tuttavia, risulta fondamentale prevedere dei meccanismi che, appunto, ne garantiscano il rispetto in modo generalizzato e, *in primis*, da parte delle istituzioni e degli organi regionali.

Proprio a questa principale funzione rispondono i c.d. organi di garanzia statutaria, costituiti – sia pure con varie denominazioni – in quasi tutte le Regioni a statuto ordinario con il fine di garantire il rispetto dello Statuto da parte delle fonti normative regionali subordinate, ovvero leggi e regolamenti.

Va detto immediatamente che la Calabria è stata una delle prime Regioni che, oltre a prevedere nel proprio ordinamento un organo di garanzia statutaria, ha provveduto ad adottare tempestivamente una specifica legge che ne disciplinasse composizione e funzioni (la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 2).

Nonostante ciò, anche a seguito dell'impugnazione della legge regionale attuativa da parte del Governo e della successiva pronuncia di parziale incostituzionalità della stessa da parte della Corte costituzionale (con la sentenza n. 200 del 2008), la Consulta statutaria – originariamente prevista dall'articolo 57 dello Statuto regionale – è stata soppressa a seguito dell'abrogazione dello stesso articolo ad opera dell'art. 6 della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3 (*Modifiche allo Statuto della Regione Calabria*), prima ancora che potesse entrare concretamente in funzione.

Tuttavia, l'esperienza maturata in questi ultimi anni nelle diverse realtà regionali, soprattutto in termini di mancata od incompleta attuazione degli statuti a causa della insufficiente incisività degli stessi, ha dimostrato l'utilità di prevedere un organo di garanzia che sia in grado di interpretare e far applicare correttamente le norme statutarie. Da qui, la presente proposta di modifica statutaria, che intende reintrodurre nel nostro ordinamento regionale la Consulta statutaria, mantenendo buona parte dell'impianto e delle caratteristiche dell'organo precedentemente soppresso, a suo tempo confermati dalla stessa Corte costituzionale. Essa, inoltre, è stata elaborata all'esito della serie di audizioni di professori universitari degli Atenei calabresi, svolte in Commissione Riforme nel corso della prima parte di questa Legislatura sul tema delle prospettive di revisione dello Statuto, durante le quali si è registrato un generale consenso in ordine alla ricostituzione dell'organo di garanzia in questione.

Nel dettaglio, la proposta si compone di due articoli.

L'**articolo 1** prevede l'inserimento nello Statuto, al Titolo X dedicato agli strumenti di garanzia, dell'art. 57 bis (che segue l'originario art. 57, abrogato nel 2010), contenente la disciplina generale del nuovo organo di garanzia.

In particolare, la disposizione regola la composizione dell'organo, i requisiti generali e la durata in carica dei suoi membri, nonché le funzioni fondamentali assegnate, demandando alla legge regionale e ad un proprio regolamento interno, adottato dalla stessa Consulta, la determinazione della concreta disciplina del suo funzionamento e l'eventuale individuazione di ulteriori attribuzioni.

L'articolo 2, invece, attesta l'invarianza finanziaria sul bilancio regionale della modifica statutaria, avente carattere ordinamentale.

## RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

La presente proposta di legge può definirsi neutra sotto il profilo economico – finanziario, provvedendo a reintrodurre nell'ambito dell'ordinamento regionale la Consulta statutaria e, pertanto, contenendo modifiche allo Statuto regionale di carattere ordinamentale, insuscettibili come tali di produrre oneri a carico del bilancio regionale, così come si evince dalla relazione illustrativa.

Si allega il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria***(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)***Titolo : Legge regionale "Introduzione della Consulta statutaria – Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)"**

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella **colonna 1** va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella **colonna 2** si descrive con precisione la spesa

Nella **colonna 3** si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella **Colonna 4** si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella **colonna 5** si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
		I o C	A o P	
Art. 1	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
				//
Totale	//			//

Proposta di legge statutaria  
di iniziativa del Consigliere regionale Sinibaldo Esposito  
**“Introduzione della Consulta statutaria – Integrazione della legge regionale 19  
ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)”**

**Art. 1**

*(Introduzione della Consulta statutaria)*

1. Al Titolo X (Strumenti di garanzia) della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), è introdotto il seguente articolo:

“Art. 57 bis  
*(Consulta statutaria)*”

1. La Consulta statutaria è organo indipendente di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'interpretazione e sulla corretta applicazione delle norme statutarie.
2. Essa è composta da cinque membri, eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti e scelti tra: magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile con almeno dieci anni di carriera; professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno dieci anni di carriera; avvocati con almeno quindici anni di esercizio effettivo della professione.
3. La Consulta è insediata con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. I suoi membri durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che resta in carica per tre anni, eventualmente rinnovabili. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.
5. La carica di componente della Consulta è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica, nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali dell'organo.
6. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; opera secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.
7. Possono rivolgersi alla Consulta:
  - a) il Presidente del Consiglio regionale;
  - b) un quinto dei componenti del Consiglio regionale;
  - c) il Presidente della Giunta;
  - d) il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, previa delibera dell'organo;
  - e) il Difensore civico;
  - f) la Commissione per le pari opportunità;
  - g) le Commissioni d'inchiesta;
  - h) con riguardo alla materia referendaria, i soggetti promotori della richiesta di referendum.
8. La Consulta si esprime in particolare:
  - a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
  - b) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;
  - c) sulla compatibilità con lo Statuto di disegni e proposte di legge o proposte di regolamento;



- d) sulla regolarità ed ammissibilità delle richieste di referendum;
- e) negli altri casi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.

9. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e detta le norme relative al suo funzionamento, nonché alla nomina ed al trattamento economico dei suoi componenti.

10. Gli organi regionali si adeguano alle valutazioni espresse dalla Consulta. Il Consiglio regionale può comunque decidere in senso contrario a singole pronunce, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.”.

## Art. 2

### *(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Reggio Calabria,

<b>RAFFRONTO</b>	
<b>L.R. 19 ottobre 2004, n. 25</b> <b>Statuto della Regione Calabria</b>  <b>Art. 57</b> <b>(Testo Storico)</b>	<b>Proposta di legge statutaria n. 6/10<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere regionale S. Esposito, recante “Introduzione della Consulta statutaria – Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)”</b>
<b>Articolo abrogato dall'art. 6, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3</b>	
<i>Art.57</i> <i>Consulta statutaria.</i>	<b>Art. 57 bis</b> <b>(Consulta statutaria)</b>
<i>1. La Consulta statutaria è l'organo di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri, eletti, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione.</i>	<b>1. La Consulta statutaria è organo indipendente di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'interpretazione e sulla corretta applicazione delle norme statutarie.</b>  <b>2. Essa è composta da cinque membri, eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti e scelti tra: magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile con almeno dieci anni di carriera; professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno dieci anni di carriera; avvocati con almeno quindici anni di esercizio effettivo della professione.</b>
<i>2. La Consulta è insediata con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato.</i>	<b>3. La Consulta è insediata con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. I suoi membri durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.</b>
<i>3. La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.</i>	<b>4. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che resta in carica per tre anni, eventualmente rinnovabili. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.</b>
	<b>5. La carica di componente della Consulta è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica, nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali dell'organo.</b>
<i>4. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento</i>	<b>6. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; opera secondo le disposizioni del proprio</b>

<i>deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.</i>	<b>regolamento interno, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.</b>
	<b>7. Possono rivolgersi alla Consulta:</b>
	<b>a) il Presidente del Consiglio regionale;</b>
	<b>b) un quinto dei componenti del Consiglio regionale;</b>
	<b>c) il Presidente della Giunta;</b>
	<b>d) il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, previa delibera dell'organo;</b>
	<b>e) il Difensore civico;</b>
	<b>f) la Commissione per le pari opportunità;</b>
	<b>g) le Commissioni d'inchiesta;</b>
	<b>h) con riguardo alla materia referendaria, i soggetti promotori della richiesta di referendum.</b>
<b>5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:</b>	<b>8. La Consulta si esprime in particolare:</b>
<i>a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;</i>	<b>a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;</b>
<i>b) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;</i>	<b>b) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;</b>
<i>c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;</i>	<b>c) sulla compatibilità con lo Statuto di disegni e proposte di legge o proposte di regolamento;</b>
<i>d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum;</i>	<b>d) sulla regolarità ed ammissibilità delle richieste di referendum;</b>
<i>e) gli altri casi previsti dallo Statuto.</i>	<b>e) negli altri casi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.</b>
<b>6. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico dei componenti.</b>	<b>9. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e detta le norme relative al suo funzionamento, nonché alla nomina ed al trattamento economico dei suoi componenti.</b>
<b>7. Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della Consulta. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta.</b>	<b>10. Gli organi regionali si adeguano alle valutazioni espresse dalla Consulta. Il Consiglio regionale può comunque decidere in senso contrario a singole pronunce, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</b>



**L.R. 19 ottobre 2004, n. 25** <sup>(1)</sup>.  
**Statuto della Regione Calabria** <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

(2) Il precedente statuto era stato approvato con *L. 28 luglio 1971, n. 519*.

(3) Il presente provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione del Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e dopo aver constatato che nessuna richiesta di referendum è stata presentata.

---

## **TITOLO I**

### **Principi Fondamentali**

#### **Art. 1**

##### *La Regione Calabria.*

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
  2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.
  3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
  4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
  5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
  6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.
- 
-

## **Art. 2** *Principi e finalità.*

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.

2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;

c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;

d-bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata <sup>(4)</sup>;

e) l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;

g) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli

**Statuto della Regione Calabria**

immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale <sup>(5)</sup>;

i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;

l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;

m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;

n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;

o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;

p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitana e rom;

q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;

r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale <sup>(6)</sup>;

s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;

t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;

u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;

v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

(4) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*.

(5) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*. Il testo originario era così formulato: «h) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi.».

(6) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*. Il testo originario era così formulato: «r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione.».

---

### **Art. 3**

#### *Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati.*

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultra-regionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.

2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.

4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.

5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

---

---



**TITOLO II****La partecipazione popolare****Art. 4***Partecipazione popolare.*

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.
  2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.
  3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.
- 
- 

**Art. 5***Trasparenza.*

1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.
  2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo, favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.
- 
- 

**Art. 6***Difensore civico.*

1. La Regione istituisce con legge l'ufficio del Difensore civico.
-

---

**Art. 7***Consulta dell'ambiente.*

[1. La Regione istituisce con legge la Consulta dell'ambiente] <sup>(7)</sup>.

---

(7) Articolo abrogato dall'*art. 6, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.*

---

**Art. 8***Commissione per le pari opportunità.*

1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

---

**Art. 9***Informazione.*

1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull'attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all'estero.

2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. La Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

---

---

**Art. 10***Modalità di partecipazione.*

1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.
  2. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel regolamento interno del Consiglio regionale.
  3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'articolo 39 del presente Statuto.
- 

---

**Art. 11***Referendum abrogativo.*

1. È indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali.
2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:
  - a) dello Statuto;
  - b) dei regolamenti interni del Consiglio regionale;
  - c) delle leggi di bilancio;
  - d) delle leggi tributarie;
  - e) delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;
  - f) delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane.

**Statuto della Regione Calabria**

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
  4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum è affidato alla Consulta statutaria, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.
  6. Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dell'insediamento del nuovo Consiglio.
  7. Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni.
- 
- 

**Art. 12***Referendum consultivo.*

1. È indetto referendum consultivo su questioni di interesse regionale allorché ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.
  2. Il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.
  3. Se il quorum di cui al comma precedente è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro centoventi giorni dal suo svolgimento.
- 
-

**Art. 13***Disciplina referendaria.*

1. La legge regionale disciplina i referendum previsti nel presente titolo.
- 

**TITOLO III****Organi della Regione****Art. 14***Organi della Regione.*

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.
  2. Sono altresì organi della Regione, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza.
- 

**Capo I****Il Consiglio regionale****Art. 15***Composizione del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri <sup>(8)</sup>.
- 

(8) Comma dapprima modificato dall'*art. 2, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 settembre 2014, n. 18*, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima L.R. n. 18/2014*). Il testo precedente era così formulato: «1. Il Consiglio è composto da 50 membri, salvo quanto stabilito dalla legge elettorale

per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze.».

---

(giurisprudenza)

**Art. 16**

*Attribuzioni del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.

2. Il Consiglio inoltre:

a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;

b) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;

c) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;

d) autorizza l'esercizio provvisorio;

e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;

g) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;

h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;

i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;

**Statuto della Regione Calabria**

l) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;

m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;

n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;

o) ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;

p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;

q) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;

r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;

s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

t) può presentare proposte di legge alle Camere.

3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

---

**Art. 17***Durata della legislatura.*

1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'art. 33 dello Statuto.

---

**Art. 18***Convalida degli eletti.*

---

**Statuto della Regione Calabria**

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
  2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.
- 

---

**Art. 19***Prima seduta del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima adunanza non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.
  2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.
  3. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.
- 

---

**Art. 20***Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza.*

1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.



---

**Statuto della Regione Calabria**

3. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

4. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

---

---

**Art. 21***Attribuzioni del Presidente del Consiglio.*

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo convoca e lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.

---

---

**Art. 22***Ufficio di Presidenza.*

1. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

---

---

**Art. 23***Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio.*

1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.

2. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.

---

**Statuto della Regione Calabria**

3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

---

---

**Art. 24***I Consiglieri regionali.*

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.

---

---

**Art. 25***Sedute del Consiglio.*

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.

2. Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente convoca il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.

---

**Statuto della Regione Calabria**

4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

---

---

**Art. 26***Regolamenti del Consiglio.*

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.
  2. Nel Regolamento interno del Consiglio regionale sono istituite e disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento <sup>(9)</sup>.
  3. Il regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.
  4. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.
- 

(9) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 6 agosto 2012, n. 34*, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*. Il testo originario era così formulato: «2. Nel regolamento interno del Consiglio sono previste e disciplinate la Giunta delle elezioni, la Giunta per il regolamento ed il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.»

---

**Art. 27***Gruppi consiliari.*

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal regolamento del Consiglio.
2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti <sup>(10)</sup>.

**Statuto della Regione Calabria**

3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del regolamento interno del Consiglio.

4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

---

(10) Comma così sostituito dall'*art. 3, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*. Il testo originario era così formulato: «2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del cinque per cento dei voti.».

---

**Art. 28***Commissioni permanenti.*

1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento <sup>(11)</sup>.

2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.

3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta e gli Assessori in carica.

4. Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente, gli Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.

5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

6. Il Regolamento interno stabilisce forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 6 agosto 2012, n. 34*, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*. Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, prevedendo che una apposita Commissione sia preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione Europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo.».

---

### **Art. 29**

#### *Competenze delle Commissioni permanenti.*

1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.
3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.

---

### **Art. 30**

#### *Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti.*

1. Il regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.
3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del

rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

---

---

### **Art. 31**

#### *Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti.*

1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:

a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;

b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;

c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio.

3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.

4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

---

---

**Art. 32***Commissioni d'inchiesta.*

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
  2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.
  3. Le Commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.
  4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.
  5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del Consiglio per le Commissioni permanenti.
- 
- 

**Capo II****Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale****Art. 33***Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
2. Il Presidente della Giunta entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione.
3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dall'insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta.
4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.

**Statuto della Regione Calabria**

5. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.

7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.

8-bis. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce <sup>(12)</sup>.

---

(12) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

---

**Art. 34***Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione;

b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;

c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;

d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;

e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;



**Statuto della Regione Calabria**

- f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
- 
- 

**Art. 35***Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente <sup>(13)</sup>.
- 3-bis. La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento <sup>(14)</sup>.
4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali <sup>(15)</sup>.
- 4-bis. [La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale] <sup>(16)</sup>.

## Statuto della Regione Calabria

4-ter. [La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti] <sup>(17)</sup>.

5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.

6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.

7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.

9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.

9-bis. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8-bis <sup>(18)</sup>.

10. [Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte] <sup>(19)</sup>.

---

(13) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2015, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.».

(14) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(15) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2015, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «4. I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta.».

(16) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera b)*, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3, poi abrogato dall'*art. 1, L.R. 9 novembre 2010, n. 27*.

(17) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera c)*, L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera e)*, L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera c)*, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3 e poi abrogato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 6 agosto 2012, n. 34*, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 2, della medesima legge*.

---

(giurisprudenza)

### **Art. 36**

#### *Attribuzioni della Giunta regionale.*

#### 1. La Giunta regionale:

a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;

b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;

c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;

d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;

**Statuto della Regione Calabria**

g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;

h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;

i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

---

**Art. 37***Mozione di sfiducia - Questione di fiducia - Censura al singolo Assessore.*

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.

4. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.

---

---

## **TITOLO IV**

### **Sistema di elezione, ineleggibilità, incompatibilità**

#### **Art. 38**

##### *Sistema elettorale.*

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:

- a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;
- b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
- c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
- d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.

2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

---

## **TITOLO V**

### **Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali**

#### **Art. 39**

##### *Iniziativa legislativa.*

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da

**Statuto della Regione Calabria**

una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

---

**Art. 40***Procedimento.*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.

---

**Art. 41***Promulgazione e pubblicazione.*

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

---

**Art. 42***Regione e disciplina comunitaria.*

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.
  2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
- 

**Art. 43***Potestà regolamentare.*

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in

**Statuto della Regione Calabria**

vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.

6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

---

---

**Art. 44***Testi unici.*

1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.

2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.

3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

---

---

**Art. 45***Conflitti di competenza.*

1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione



di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della Consulta statutaria.

---

---

## **TITOLO VI**

### **Rapporti con gli Enti Locali**

#### **Art. 46**

##### *Rapporti fra Regione ed enti locali.*

1. La Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

2. La Regione, in particolare:

a) informa la propria attività ai principi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;

b) riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;

c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;

d) valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali;

e) valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.

3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i

**Statuto della Regione Calabria**

principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.

4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.

5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.

6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.

7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale <sup>(20)</sup>.

---

(20) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*.

---

**Art. 47***Finanziamento delle funzioni conferite e delegate.*

1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di funzioni.

2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.

---

---

**Art. 48***Consiglio delle Autonomie locali.*

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Il consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.
3. La legge regionale:
  - a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche;
  - b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;
  - c) assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;
  - d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
6. Con il regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.
7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione.

9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

---

---

## **TITOLO VII**

### **Ordinamento Amministrativo**

#### **Art. 49**

*Principi dell'attività amministrativa regionale.*

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.

2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

3. La legge regionale stabilisce i principi relativi all'organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell'acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.

---

#### **Art. 50**

*Organizzazione amministrativa regionale.*

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.

**Statuto della Regione Calabria**

2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.
3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.
5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.
6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.
7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.

---

**TITOLO VIII****Finanza, Bilancio, Demanio e Patrimonio****Art. 51***Autonomia finanziaria della Regione.*

1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

**Statuto della Regione Calabria**

2. In armonia con la Costituzione e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.

3. La Regione inoltre:

a) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;

b) partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;

c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

6. Nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

---

**Art. 52***Ordinamento contabile.*

1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.

2. La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.

---

**Statuto della Regione Calabria**

3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.
  4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
  5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
- 
- 

**Art. 53***Rendiconto generale.*

1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.
  2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.
- 
- 

**TITOLO IX****Attività economiche regionali e soggetti privati****Art. 54***Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali.*

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.

**Statuto della Regione Calabria**

3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria <sup>(21)</sup>.

4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

5. A tal fine il Consiglio regionale:

a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;

b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.

7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

---

(21) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla *L.R. 28 settembre 2011, n. 35*.

---

**Art. 55***Autonomie funzionali. Cooperazione.*

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere



---

**Statuto della Regione Calabria**

di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.

2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

---

---

**Art. 56***Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.*

[1. La Regione istituisce con legge il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organo di consulenza, studio e ricerca del Consiglio regionale e della Giunta in tema di:

- a) politica economica, sociale e finanziaria;
- b) bilancio e programmazione;
- c) sviluppo economico-sociale;
- d) mercato del lavoro ed occupazione.

2. La legge disciplina la composizione del Consiglio, le modalità per l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, le procedure relative all'intervento del Consiglio nei procedimenti, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento.

3. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso il Consiglio regionale] <sup>(22)</sup>.

---

(22) Articolo abrogato dall'*art. 6, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*.

---

**TITOLO X****Strumenti di garanzia****Art. 57***Consulta statutaria.*

**Statuto della Regione Calabria**

[1. La Consulta statutaria è l'organo di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri, eletti, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione.

2. La Consulta è insediata con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato.

3. La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

4. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:

a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;

b) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;

c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;

d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum;

e) gli altri casi previsti dallo Statuto.

6. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico dei componenti.

7. Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della Consulta. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta] <sup>(23)</sup>.

---

(23) Articolo abrogato dall'*art. 6, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3*.

---

## **TITOLO XI**

### **Revisione dello Statuto**

#### **Art. 58**

##### *Revisione dello Statuto.*

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
  2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.
  3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
  4. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
  5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
- 

---

## **TITOLO XII**

### **Norme transitorie e finali**

#### **Art. 59**

##### *Norme transitorie e finali.*

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Con legge è disciplinato il referendum previsto dall'art. 123 della Costituzione.
3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio regolamento interno.

**Statuto della Regione Calabria**

4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli Organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.

5. Eventuali modifiche dell'art. 126, comma 3, della Costituzione si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della Giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e nei limiti della subentrante disposizione costituzionale, in deroga all'art. 33, il Consiglio regionale può eleggere un nuovo Presidente della Giunta nell'ambito della stessa maggioranza del Presidente eletto a suffragio universale e diretto.

5-bis. Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all'art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15, comma 13, numeri 6, 7 e 8, della *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, così come modificata dalla *legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e dall'*art. 5, comma 1, della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1* <sup>(24)</sup>.

6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(24) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 20 aprile 2005, n. 11*.

**L.R. 5 gennaio 2007, n. 2 <sup>(1)</sup>.**  
**Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 30 dicembre 2006, n. 24, suppl. straord. 12 gennaio 2007, n. 4.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 293), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

---

---

**Art. 1**

*Sede e fonti <sup>(3)</sup>.*

[1. La Regione, in attuazione dell'articolo 57 dello Statuto istituisce la Consulta statutaria quale organo di consulenza e garanzia della Regione.

2. La Consulta statutaria ha sede presso il Consiglio regionale.

3. La Consulta svolge le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto in conformità alla presente legge e secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, che si conforma alla stessa legge e viene deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione].

---

**L.R. 5 gennaio 2007, n. 2**  
**Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria**

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 293), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5* della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

---

**Art. 2**

*Composizione, durata e incompatibilità <sup>(4)</sup>.*

[1. La Consulta statutaria è formata da cinque componenti eletti dal Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi, tra: i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; gli avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione. In ogni caso deve essere garantita la presenza di ciascuna delle suindicate professionalità.

2. Tutti componenti della Consulta statutaria hanno l'obbligo di risiedere nella Regione Calabria, per tutto il periodo di durata del mandato.

3. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. La carica di componente della Consulta statutaria è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato. Ai componenti della Consulta statutaria si applicano, inoltre, le norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali].

---

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 293), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5* della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

---

**Art. 3**

*Status e trattamento economico <sup>(5)</sup>.*

[1. Nei sei anni dello svolgimento del loro mandato, i componenti della Consulta non possono essere perseguiti, per responsabilità penale, civile o contabile,

esclusivamente, per le opinioni espresse (dissenzienti o consenzienti) e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioni <sup>(6)</sup>.

2. I componenti della Consulta, godono nei sei anni dello svolgimento del loro mandato, di una retribuzione equivalente a quella iniziale di magistrato di Cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dispone altresì l'assegnazione di mezzi e strutture idonee a svolgere efficacemente il mandato, nei limiti dello stanziamento nel bilancio del Consiglio regionale.

3. Il trattamento economico è sospeso, e il componente della Consulta decade automaticamente, nel caso di:

- a) assenze ingiustificate per più di tre sedute consecutive;
- b) gravi mancanze nell'esercizio delle sue funzioni, secondo le procedure;
- c) nelle ipotesi espressamente indicate dal regolamento;
- d) condanna penale, anche in primo grado.

4. Nel caso di dimissioni di un componente della Consulta, questi, con la presentazione delle dimissioni al Consiglio regionale, cessa immediatamente dalla carica.

5. In caso di impedimento permanente, di decadenza, di dimissioni o di decesso di un componente della Consulta, il Consiglio regionale elegge, entro trenta giorni e con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, altro componente in sua sostituzione, il quale rimane in carica fino al completamento del mandato in corso].

---

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 293), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 9-13 giugno 2008, n. 200 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

---

**Art. 4**  
*Presidente e Vicepresidente* <sup>(7)</sup>.

**L.R. 5 gennaio 2007, n. 2**  
**Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria**

[1. Il Presidente eletto dalla Consulta, che resta in carica per tutto il mandato, viene coadiuvato, e all'occorrenza può essere sostituito, da un Vicepresidente, eletto, durante il suo mandato, per la durata di tre anni non rinnovabili, secondo la procedura indicata dal regolamento della Consulta].

---

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 293), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5* della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

---

**Art. 5**  
*Svolgimento dei lavori* <sup>(8)</sup>.

[1. Le sedute della Consulta si tengono «pubblicamente» nella forma dell'udienza, nel corso della quale sono ascoltate le parti interessate, secondo le indicazioni di procedura fissate dal regolamento, e «riservatamente» nella sede della Camera di consiglio, in cui i membri dell'organo adottano le decisioni. I pareri sono adottati direttamente in Camera di consiglio.

2. Le sedute della Consulta statutaria si tengono con le modalità di cui al regolamento interno.

3. L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive determina l'automatica decadenza dall'incarico e l'inizio della procedura di sostituzione di un nuovo componente da parte del Consiglio regionale.

4. Le sedute della Consulta statutaria sono valide quando sono presenti almeno tre componenti e solo ove siano state svolte le regolari procedure di convocazione previste dal regolamento.

5. Non è ammessa l'astensione dal voto da parte dei componenti della Consulta, tranne che nelle ipotesi, disciplinate dal regolamento, di un potenziale conflitto di interessi].

---

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 293), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5* della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.



---

**Art. 6***Opinioni concorrenti e dissenzienti* <sup>(9)</sup>.

[1. La Consulta delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

2. Ai componenti della Consulta che lo volessero - in relazione alle sole decisioni, non ai pareri, e nei soli casi previsti dal regolamento - è consentito depositare, in un apposito registro tenuto dal Segretario della Consulta, motivazioni aggiuntive firmate, diverse (opinioni concorrenti) o contrarie (opinioni dissenzienti) a quella assunta collegialmente dalla Consulta a sostegno del dispositivo adottato.

3. Il regolamento deciderà procedure, modi e forme delle opinioni concorrenti e dissenzienti, che comunque devono essere brevi].

---

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 293), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5 della medesima legge*). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

---

**Art. 7***Decisioni della Consulta* <sup>(10)</sup>.

[1. Gli atti della Consulta si distinguono in:

a) deliberazioni interne. Con esse l'organo:

a1) approva e modifica a maggioranza assoluta le norme del regolamento interno;

a2) valuta, nei casi previsti dal regolamento e con l'astensione dell'interessato, il comportamento di un singolo componente della Consulta stessa;

a3) adotta provvedimenti amministrativi relativi all'utilizzazione del personale dipendente;

b) deliberazioni esterne. Con esse la Consulta:

b1) adotta «decisioni» sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni statutarie;

b2) esprime «pareri» sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni statutarie.

2. Le decisioni prese su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale - attengono alla funzione di garanzia dell'organo e si distinguono in due parti, dispositivo e motivazione, secondo le indicazioni di dettaglio fornite dal regolamento. In conformità allo Statuto, esse riguardano:

a) i conflitti fra gli organi della Regione;

b) i conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;

c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;

d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum.

3. Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed Enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge, il giudizio sulla compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto ha carattere preventivo, ossia deve essere presentato dai soggetti legittimati prima che gli atti in esame siano rispettivamente promulgati ed emanati <sup>(11)</sup>.

4. In quest'ultimo caso, fino al giorno della decisione della Consulta che comunque deve essere presa entro 30 giorni dalla richiesta le delibere legislative o regolamentari non possono essere rispettivamente promulgate o emanate.

5. Nel caso di richiesta di referendum popolare, il giudizio di ammissibilità ha carattere preventivo, ossia precede la raccolta delle firme e il connesso giudizio di regolarità. Il regolamento della Consulta prevede tempi e modi di tali giudizi, in armonia con la legge che disciplina il referendum popolare.

6. I pareri, di norma tendenzialmente brevi e unitari, attengono alle funzioni di consulenza dell'organo e possono essere dati dalla Consulta, oltre che su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, anche su istanza:

a) del Difensore civico;

b) della Consulta per l'ambiente;

c) della Commissione per le pari opportunità;

d) degli enti e dei promotori rappresentanti i soggetti legittimati a presentare richiesta di referendum indicati negli articoli 11 e 12 dello Statuto;

e) del Comitato consiliare per la qualità e fattibilità delle leggi;

f) delle Commissioni d'inchiesta.

7. La Consulta può sempre decidere l'inammissibilità, per le cause indicate nel proprio regolamento, della richiesta di decisione o di parere.

8. Un dirigente del Consiglio con funzione di segretario della Consulta cura la custodia degli atti e la redazione dei verbali, provvedendo alla pubblicazione, in un apposita Sezione del Bollettino Ufficiale della Regione, dei pareri forniti e delle decisioni prese dall'organo, queste ultime comprensive di eventuali opinioni concorrenti e/o dissenzienti].

---

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 293), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5 della medesima legge*). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 9-13 giugno 2008, n. 200 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle parole racchiuse fra parentesi quadre.

---

## **Art. 8**

### *Effetti delle deliberazioni esterne <sup>(12)</sup>.*

[1. Gli organi regionali, e gli altri soggetti istituzionali interessati, si attengono alle decisioni e ai pareri della Consulta, facendone corretta ed esplicita menzione nell'adozione dei relativi atti.

2. In particolare, con l'eccezione dei casi indicati nei successivi commi 3 e 4, le decisioni sono vincolanti per i soggetti interessati e per tutti gli enti ed organi della Regione.

3. Ove la Consulta ritenga leso lo Statuto da una semplice proposta di legge o regolamento del Consiglio regionale, quest'ultimo può comunque deliberare in

**L.R. 5 gennaio 2007, n. 2**  
**Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria**

senso contrario alla decisione della Consulta, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta.

4. Ove la Consulta, in conseguenza di un conflitto, ritenga leso lo Statuto da leggi o da regolamenti del Consiglio rispettivamente promulgate o emanati, il Consiglio regionale può comunque rideliberare in senso contrario alle decisioni della Consulta, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta <sup>(13)</sup>].

---

(12) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 293), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5* della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 9-13 giugno 2008, n. 200 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

---

**Art. 9**

*Autonomia organizzativa e amministrativa* <sup>(14)</sup>.

[1. La consulta statutaria è dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa.

2. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, una struttura di supporto alla Consulta].

---

(14) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 293), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5* della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

---

**Art. 10**

*Norme finanziarie* <sup>(15)</sup>.

**L.R. 5 gennaio 2007, n. 2**  
**Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria**

[1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in € 600.000,00 gravano sui fondi del Bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2007.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del Bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale].

---

(15) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 293), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

---

**Art. 11**  
*Entrata in vigore* <sup>(16)</sup>.

[La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione].

[La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria] <sup>(17)</sup>.

---

(16) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 293), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

(17) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 293), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

**L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.**  
**Modifiche allo Statuto della Regione Calabria.**

**Art. 6**

*Abrogazioni.*

1. Sono abrogati gli articoli 7, 56 e 57 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**L.R. 10 agosto 2011, n. 28 . Art.2**  
**Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo.**

---

**Art. 2** *Abrogazioni di leggi regionali.*

1. Sono o restano abrogate le leggi regionali contenute nell'*elenco A* allegato alla presente legge.
  2. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa assunti.
- 

---

**Allegato A**  
**Leggi totalmente abrogate**

ANNO 1972

1. *legge regionale 15 febbraio 1972, n. 1* (Esercizio provvisorio per il bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1972);
2. *legge regionale 22 aprile 1972, n. 2* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1972);
3. *legge regionale 15 settembre 1972, n. 5* (Variazioni al bilancio di previsione regionale 1972);
4. *legge regionale 15 dicembre 1972, n. 7* (Adesione della Regione Calabria alla costituenda «Società Centro Commerciale Autoporto» SARC S.p.A. di Reggio Calabria).

ANNO 1973

5. *legge regionale 11 gennaio 1973, n. 1* (Esercizio provvisorio per il bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1973);
6. *legge regionale 30 gennaio 1973, n. 3* (Variazioni al bilancio regionale 1972);
7. *legge regionale 16 giugno 1973, n. 5* (Proroga al 31 dicembre 1973 del bilancio regionale 1972);

8. *legge regionale 25 giugno 1973, n. 6* (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973);

9. *legge regionale 20 agosto 1973, n. 9* (Variazione al bilancio regionale 1972);

10. *legge regionale 31 agosto 1973, n. 16* (Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali);

11. *legge regionale 27 novembre 1973, n. 17*(Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973);

12. *legge regionale 21 dicembre 1973, n. 21* (Variazione al bilancio regionale per l'anno finanziario 1973).

#### ANNO 1974

13. *legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1* (Tassa regionale di circolazione);

14. *legge regionale 19 gennaio 1974, n. 3* (Esercizio provvisorio per il bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1974);

15. *legge regionale 14 maggio 1974, n. 7* (Contributi per la formazione o revisione dei piani regolatori generali comunali o intercomunali);

16. *legge regionale 17 luglio 1974, n. 10* (Bilancio di previsione Regione Calabria per l'anno finanziario 1974).

#### ANNO 1975

17. *legge regionale 17 gennaio 1975, n. 4* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975);

18. *legge regionale 28 marzo 1975, n. 9* (Norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale);

19. *legge regionale 29 aprile 1975, n. 12* (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974);

20. *legge regionale 28 maggio 1975, n. 19* (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974);

21. *legge regionale 28 maggio 1975, n. 20* (Norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale – Modifiche ed integrazioni della *legge regionale 28 marzo 1975, n. 9*);

22. *legge regionale 28 maggio 1975, n. 21* (Interventi della Regione ai sensi dell'*articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685* Modificazioni della *legge regionale 17 settembre 1974, n. 12* – Trattamento economico per i componenti il Comitato Tecnico regionale);



23. *legge regionale 31 maggio 1975, n. 22* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1975);

24. *legge regionale 10 novembre 1975, n. 32* (Anticipazione della Regione di venti miliardi di lire. Variazione al bilancio regionale per l'anno 1975).

#### ANNO 1976

25. *legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dell'anno finanziario 1976);

26. *legge regionale 3 febbraio 1976, n. 5* (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975);

27. *legge regionale 12 marzo 1976, n. 6* (Modificazioni della *legge regionale 31 agosto 1973, n. 15* – Incentivazioni nel settore turistico-alberghiero);

28. *legge regionale 26 marzo 1976, n. 7* (Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975);

29. *legge regionale 26 marzo 1976, n. 8* (Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975);

30. *legge regionale 10 marzo 1976, n. 10* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1976);

31. *legge regionale 24 dicembre 1976, n. 21* (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976).

#### ANNO 1977

32. *legge regionale 1° gennaio 1977, n. 1* (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976);

33. *legge regionale 1° febbraio 1977, n. 6* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1977);

34. *legge regionale 27 giugno 1977, n. 17* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1977);

35. *legge regionale 27 luglio 1977, n. 20* (Adeguamento dei contributi concessi agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche mediante mutui trentacinquennali con la Cassa depositi e prestiti);

36. *legge regionale 20 agosto 1977, n. 22* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 31 agosto 1973, n. 16* recante «Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali»);

37. *legge regionale 30 novembre 1977, n. 30* (Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private ed alla comunità);

38. *legge regionale 9 dicembre 1977, n. 32* (Norme per le agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti);

39. *legge regionale 9 dicembre 1977, n. 33* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 27 giugno 1977, n. 17* recante «Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1977»);

40. *legge regionale 21 dicembre 1977, n. 34* (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977).

#### ANNO 1978

41. *legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978);

42. *legge regionale 28 luglio 1978, n. 11* (Interpretazione autentica dell'*art. 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9*);

43. *legge regionale 15 settembre 1978, n. 19* (Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi della *legge 18 novembre 1975, n. 764* – Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 28 marzo 1975, n. 9*);

44. *legge regionale 15 settembre 1978, n. 21* (Modifiche della *legge regionale 28 marzo 1975, n. 9* e della *legge regionale 28 maggio 1975, n. 20*);

45. *legge regionale 15 settembre 1978, n. 22* (Assegnazione spese di funzionamento anni 1974-1976-1977-1978 all'Opera Sila Ente di sviluppo in Calabria);

46. *legge regionale 15 settembre 1978, n. 24* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1978);

47. *legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28* (Adeguamento della normativa dell'Opera Sila ai principi fissati dalla *legge 30 aprile 1976, n. 386*);

48. *legge regionale 20 dicembre 1978, n. 30* (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1978).

#### ANNO 1979

49. *legge regionale 26 febbraio 1979, n. 3* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979);

50. *legge regionale 26 maggio 1979, n. 8* (Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali – Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale – Inquadramento del personale dei centri soppressi – Modifiche ed integrazione alla *legge regionale 28 marzo 1975, n. 9*);

51. *legge regionale 24 agosto 1979, n. 9* (Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981);

52. *legge regionale 24 agosto 1979, n. 10* [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Calabria (Legge finanziaria)];

53. *legge regionale 29 dicembre 1979, n. 14* (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979).

#### ANNO 1980

54. *legge regionale 15 gennaio 1980, n. 1* (Norme sull'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica);

55. *legge regionale 25 gennaio 1980, n. 2* (Norme di attuazione sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi);

56. *legge regionale 25 gennaio 1980, n. 3* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980);

57. *legge regionale 16 maggio 1980, n. 8*(Ordinamento del personale addetto al settore della formazione professionale);

58. *legge regionale 22 maggio 1980, n. 9* (Delega in materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle comunità montane);

59. *legge regionale 2 giugno 1980, n. 16* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1980 e pluriennale 1980-1982 della Regione Calabria (Legge finanziaria);

60. *legge regionale 2 giugno 1980, n. 17* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980/1982);

61. *legge regionale 2 giugno 1980, n. 26* (Interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali);

62. *legge regionale 2 giugno 1980, n. 31* (Indennità ai presidenti e membri delle Giunte e dei consigli delle Comunità montane della Calabria);

63. *legge regionale 19 dicembre 1980, n. 33* (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980).

#### ANNO 1981

64. *legge regionale 24 gennaio 1981, n. 1* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981);
65. *legge regionale 20 marzo 1981, n. 2* (Integrazione *legge regionale 2 giugno 1980, n. 27*. Norme in materia di agricoltura);
66. *legge regionale 30 aprile 1981, n. 3* (Norme per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle IPAB aventi sede nel territorio regionale);
67. *legge regionale 6 luglio 1981, n. 10* [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1981 e pluriennale 1981-1983 della Regione Calabria (Legge finanziaria)];
68. *legge regionale 6 luglio 1981, n. 11* (Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983);
69. *legge regionale 8 settembre 1981, n. 15* (Norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici in applicazione della *legge 8 gennaio 1979, n. 3*);
70. *legge regionale 17 dicembre 1981, n. 21* (Norme sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità delle Unità Sanitarie Locali);
71. *legge regionale 23 dicembre 1981, n. 23* (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981).

#### ANNO 1982

72. *legge regionale 16 gennaio 1982, n. 1* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982);
73. *legge regionale 16 gennaio 1982, n. 2* (Modifiche all'*articolo 69 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9*);
74. *legge regionale 19 gennaio 1982, n. 3* (Assegnazione delle spese di funzionamento all'ESAC per gli anni 1978 e 1980);
75. *legge regionale 22 febbraio 1982, n. 4* (Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale – Proroga della *L.R. n. 14/1973*, della *L.R. n. 18/1975*, della *L.R. n. 1/1978* e della *L.R. 28 gennaio 1980, n. 4*);
76. *legge regionale 24 marzo 1982, n. 8* (Norme sullo stato giuridico e trattamento economico di attività e di fine rapporto del personale dipendente E.S.A.C.);
77. *legge regionale 28 luglio 1982, n. 10* [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1982 e pluriennale 1982-1984 della Regione Calabria (Legge finanziaria)];

78. *legge regionale 28 luglio 1982, n. 11* (Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984);

79. *legge regionale 2 dicembre 1982, n. 17* (Integrazione alla *legge regionale 28 marzo 1975, n. 9*);

80. *legge regionale 14 dicembre 1982, n. 18*(Modifiche e integrazioni alla *legge regionale 2 giugno 1980, n. 27* e alla *legge regionale 20 marzo 1981, n. 2* - Norme in materia di agricoltura).

#### ANNO 1983

81. *legge regionale 5 gennaio 1983, n. 1* (Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1982);

82. *legge regionale 19 gennaio 1983, n. 3*(Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983);

83. *legge regionale 19 gennaio 1983, n. 4* (Costituzione del Consorzio Interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli tra le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia);

84. *legge regionale 4 febbraio 1983, n. 6* (Modifiche all'*articolo 7 della legge regionale 24 marzo 1982, n. 8*);

85. *legge regionale 21 marzo 1983, n. 12* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 26 maggio 1979, n. 8*);

86. *legge regionale 9 maggio 1983, n. 17* (Norme per l'utilizzazione delle graduatorie uniche regionali istituite con *legge regionale 24 maggio 1980, n. 13*);

87. *legge regionale 13 giugno 1983, n. 19*(Interpretazione autentica dell'*articolo 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9*);

88. *legge regionale 8 luglio 1983, n. 20* [Disposizione per la formazione del bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983-1985 della Regione Calabria (Legge finanziaria)];

89. *legge regionale 8 luglio 1983, n. 21* (Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985);

90. *legge regionale 27 ottobre 1983, n. 25* (Norme per la definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* e della *legge 21 ottobre 1978, n. 641*);

91. *legge regionale 27 dicembre 1983, n. 27*(Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1983).

## ANNO 1984

92. *legge regionale 3 febbraio 1984, n. 1* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984);

93. *legge regionale 30 aprile 1984, n. 7* (Partecipazione della Regione alla Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria);

94. *legge regionale 23 maggio 1984, n. 10* (Inquadramento nel ruolo organico della Regione del personale ex *legge n. 386/1974, legge n. 349/1977 e legge n. 833/1978*);

95. *legge regionale 23 maggio 1984, n. 11* (Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui al *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed alla legge 21 ottobre 1978, n. 641*);

96. *legge regionale 28 giugno 1984, n. 15* [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1984 e pluriennale 1984-1986 della Regione Calabria (Legge finanziaria)];

97. *legge regionale 28 giugno 1984, n. 16* (Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986);

98. *legge regionale 8 agosto 1984, n. 19* [Norme generali relative alla istituzione, composizione, funzionamento e competenze del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico per la Regione Calabria (CRIAC)];

99. *legge regionale 17 agosto 1984, n. 20* (Istituzione fondo regionale per le calamità naturali);

99-bis. *legge regionale 3 settembre 1984, n. 27* (Ordinamento della struttura operativa del Consiglio regionale) <sup>(2)</sup>;

100. *legge regionale 3 settembre 1984, n. 28* (Superamento dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicap);

101. *legge regionale 21 dicembre 1984, n. 36* (Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1984).

## ANNO 1985

102. *legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2* (Approvazione del rendiconto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1972);

103. *legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3* (Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alla *L.R. 31 agosto 1973, n. 16* e alla *L.R. 20 agosto 1977, n. 22*);

104. *legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5* (Direttive regionali in materia di orari di negozi di attività di vendita al dettaglio, di impianti stradali di distribuzione di carburanti e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande);

105. *legge regionale 16 gennaio 1985, n. 6* (Procedura amministrativa per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza);

106. *legge regionale 6 febbraio 1985, n. 7* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985);

107. *legge regionale 22 aprile 1985, n. 21* [Norme per il recepimento dell'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria (ESAC)];

108. *legge regionale 19 dicembre 1985, n. 28*[Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1985 e pluriennale 1985/1987 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)];

109. *legge regionale 19 dicembre 1985, n. 29* (Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985/1987);

110. *legge regionale 19 dicembre 1985, n. 30*(Approvazione rendiconto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio 1973).

#### ANNO 1986

111. *legge regionale 2 gennaio 1986, n. 1* (Disciplina degli scarichi delle imprese che esercitano attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione olivicola e delle cantine vinicole);

112. *legge regionale 3 febbraio 1986, n. 4* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986);

113. *legge regionale 3 marzo 1986, n. 6* (Modifica della *legge regionale 10 maggio 1984, n. 9* recante: «Norme per la funzionalità dei servizi di laboratorio per la diagnostica medica»);

114. *legge regionale 17 marzo 1986, n. 9* (Modifica degli *articoli 3, 4, 6 e 15 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5*. Direttive regionali in materia di orari di negozi di attività di vendite al dettaglio di impianti stradali di distribuzione di carburante e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande);

115. *legge regionale 17 marzo 1986, n. 10* (Approvazione rendiconto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1974);

116. *legge regionale 24 aprile 1986, n. 17* (Approvazione rendiconto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1975);

117. *legge regionale 19 giugno 1986, n. 24* [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1986 e pluriennale 1986-1988 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)];

118. *legge regionale 19 giugno 1986, n. 25* (Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1986 e Bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988);

119. *legge regionale 11 luglio 1986, n. 29* (Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alla *L.R. n. 16/1973* e alla *L.R. n. 22/1977*. Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3*);

120. *legge regionale 4 giugno 1986, n. 32* (Integrazione alla *legge regionale 19 giugno 1986, n. 25* recante: Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1986 e Bilancio pluriennale per il triennio 1986/1988);

121. *legge regionale 11 agosto 1986, n. 33* (Norme in materia di tariffe per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche e sub delega alle Province delle relative funzioni amministrative);

122. *legge regionale 11 agosto 1986, n. 37* (Rendiconto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1976).

#### ANNO 1987

123. *legge regionale 26 gennaio 1987, n. 1* (Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale – Proroga della *L.R. n. 14/1973* – della *L.R. n. 18/1975* – della *L.R. n. 1/1978* – della *L.R. n. 4/1980* – della *L.R. n. 4/1982* – della *L.R. n. 4/1984* e della *L.R. n. 20/1985*);

124. *legge regionale 6 febbraio 1987, n. 8*(Autorizzazione all'esercizio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987);

125. *legge regionale 27 marzo 1987, n. 10*(Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alla *L.R. n. 16/1973* e alla *L.R. n. 22/1977* e *legge 28 marzo 1968, n. 437*);

126. *legge regionale 21 aprile 1987, n. 11*(Ordinamento degli uffici regionali);

127. *legge regionale 7 maggio 1987, n. 12*(Approvazione rendiconto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1977);

128. *legge regionale 7 maggio 1987, n. 13*(Approvazione rendiconto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1978);

129. *legge regionale 4 giugno 1987, n. 19* (Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria);



130. *legge regionale 27 luglio 1987, n. 21*(Autorizzazione all'ESAC per la contrazione di mutui per le finalità di cui alla *legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28*);

131. *legge regionale 27 luglio 1987, n. 22* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987/1989);

132. *legge regionale 3 settembre 1987, n. 28* (Approvazione rendiconto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1979);

133. *legge regionale 21 dicembre 1987, n. 29*(Prima variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987);

134. *legge regionale 21 dicembre 1987, n. 30*(Seconda variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987).

#### ANNO 1988

135. *legge regionale 27 gennaio 1988, n. 1*(Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988);

136. *legge regionale 7 marzo 1988, n. 4* (Misure di protezione delle coste. Proroga *legge regionale 30 agosto 1973, n. 14* e successive modificazioni ed integrazioni);

137. *legge regionale 10 marzo 1988, n. 6* (Agevolazioni creditizie per il ripianamento delle passività onerose delle imprese agricole);

138. *legge regionale 21 marzo 1988, n. 7* (Integrazione dell'*art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9*);

139. *legge regionale 8 aprile 1988, n. 13* (Approvazione rendiconto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1980);

140. *legge regionale 7 luglio 1988, n. 16* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988/1990);

141. *legge regionale 4 agosto 1988, n. 19*(Adeguamento e revisione indennità componenti Comitati di controllo);

142. *legge regionale 7 settembre 1988, n. 24*(Approvazione rendiconto consuntivo della Regione Calabria per l'anno finanziario 1981);

143. *legge regionale 1° dicembre 1988, n. 25*(Istituzione del Servizio Centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della Forestazione - Inquadramento del personale);

144. *legge regionale 29 dicembre 1988, n. 33*(Variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988).

#### ANNO 1989

145. *legge regionale 15 febbraio 1989, n. 1*(Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989);

146. *legge regionale 9 novembre 1989, n. 3* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1989, e bilancio pluriennale per il triennio 1989/1991);

147. *legge regionale 25 novembre 1989, n. 9*(Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale. Proroga della *legge regionale n. 14/1973* e successive modificazioni ed integrazioni).

#### ANNO 1990

148. *legge regionale 8 gennaio 1990, n. 7*(Approvazione conto consuntivo della Regione Calabria per l'anno finanziario 1982);

149. *legge regionale 8 gennaio 1990, n. 8*(Approvazione conto consuntivo della Regione Calabria per l'anno finanziario 1983);

150. *legge regionale 8 gennaio 1990, n. 9*(Approvazione conto consuntivo della Regione Calabria per l'anno finanziario 1984);

151. *legge regionale 19 febbraio 1990, n. 11*(Personale *legge regionale 14 marzo 1985, n. 11*. Inquadramento nel ruolo regionale);

152. *legge regionale 19 febbraio 1990, n. 12*(Integrazioni e modificazioni della *legge regionale 4 giugno 1987, n. 19*. Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria);

153. *legge regionale 24 febbraio 1990, n. 13* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990);

154. *legge regionale 16 marzo 1990, n. 15* (Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento della Giunta regionale per il personale della formazione professionale convenzionata);

155. *legge regionale 12 aprile 1990, n. 19* (Integrazione alla *legge regionale 4 agosto 1988, n. 19*);

156. *legge regionale 4 maggio 1990, n. 29* (Elevazione limite di età per collocamento a riposo);

157. *legge regionale 5 maggio 1990, n. 30* (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990);

158. *legge regionale 5 maggio 1990, n. 32* (Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la trasformazione del legno e per l'ambiente);

159. *legge regionale 5 maggio 1990, n. 33* (Modifiche ed integrazioni *legge regionale n. 25/1988* recante: «Istituzione del Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione – Inquadramento del personale»);

160. *legge regionale 5 maggio 1990, n. 34* [Integrazione alla *legge regionale 1° dicembre 1988, n. 25*, recante: «Istituzione del Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione – Inquadramento del personale» (ESAC)];

161. *legge regionale 5 maggio 1990, n. 40*(Adeguamento del gettone di presenza a favore dei componenti le commissioni per gli alloggi popolari);

162. *legge regionale 5 maggio 1990, n. 42* (Norme per il controllo degli Istituti Autonomi Case Popolari);

163. *legge regionale 5 maggio 1990, n. 55* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale n. 34/1984* e alla *legge regionale n. 11/1987*);

164. *legge regionale 12 novembre 1990, n. 58*[Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1990 e pluriennale 1990/1992 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)];

165. *legge regionale 12 novembre 1990, n. 59* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990/1992).

#### ANNO 1991

166. *legge regionale 11 febbraio 1991, n. 2* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991);

167. *legge regionale 2 maggio 1991, n. 7* (Adeguamento del trattamento economico del Direttore Generale dell'ESAC);

168. *legge regionale 20 maggio 1991, n. 9* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991/1993);

169. *legge regionale 3 settembre 1991, n. 14* (Modifica ed integrazione all'articolo 46 della *legge regionale 5 maggio 1990, n. 30*);

170. *legge regionale 11 novembre 1991, n. 18* (Variazioni al bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991/1993 della Regione).

#### ANNO 1992

171. *legge regionale 5 marzo 1992, n. 1* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992);

172. *legge regionale 8 luglio 1992, n. 8* (Interpretazione autentica dell'*art. 1 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 11*, concernente: «Definizione rapporto di lavoro personale precario»);

173. *legge regionale 8 luglio 1992, n. 10* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992/1994);

174. *legge regionale 28 dicembre 1992, n. 22* (Variazione al bilancio annuale 1992 e pluriennale 1992/94 della Regione).

#### ANNO 1993

175. *legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1* (Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1985);

176. *legge regionale 5 gennaio 1993, n. 2* (Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1986);

177. *legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3* (Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1987);

178. *legge regionale 8 marzo 1993, n. 4* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993);

179. *legge regionale 22 marzo 1993, n. 5* (Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1988);

180. *legge regionale 22 marzo 1993, n. 6* (Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1989);

181. *legge regionale 22 marzo 1993, n. 7* (Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1990);

182. *legge regionale 1° aprile 1993, n. 8* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 22 aprile 1985, n. 21*, concernente il personale dell'E.S.A.C. – Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria);

183. *legge regionale 8 settembre 1993, n. 10* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993/1995);

184. *legge regionale 24 novembre 1993, n. 12* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 12 aprile 1990, n. 23*, recante: «Norme in materia di pianificazione regionale e disposizioni connesse alla attuazione della *legge 8 agosto 1985, n. 431*»);

185. *legge regionale 24 novembre 1993, n. 13* (Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1991);

186. *legge regionale 22 dicembre 1993, n. 17* (Variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/95 della Regione).

#### ANNO 1994

187. *legge regionale 5 febbraio 1994, n. 2* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1994);

188. *legge regionale 7 febbraio 1994, n. 3* (Interpretazione autentica dell'*art. 35 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21*);

189. *legge regionale 7 febbraio 1994, n. 4* (Modifiche alla *legge regionale 8 settembre 1993, n. 9*);

190. *legge regionale 18 febbraio 1994, n. 7* (Modifiche alla *legge regionale 2 maggio 1991, n. 6*, concernente l'indennità di funzione dirigenziale);

191. *legge regionale 21 marzo 1994, n. 10* (Interpretazione autentica dell'*articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15*);

192. *legge regionale 21 marzo 1994, n. 11* (Istituzione strutture organizzative nelle province di Crotone e Vibo Valentia. Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale n. 11/1987* e alla *legge regionale n. 55/1990*);

193. *legge regionale 27 maggio 1994, n. 14* (Modifiche alla *legge regionale 4 giugno 1987, n. 19*, recante: «Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza dei Consiglieri regionali della Calabria»);

194. *legge regionale 11 luglio 1994, n. 16* (Norme in materia di termini perentori per l'approvazione degli strumenti urbanistici ed accelerazione delle procedure per la loro formazione);

195. *legge regionale 11 luglio 1994, n. 17* (Snellimento delle procedure previste dalla *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, per costruzioni in zone sismiche);

196. *legge regionale 11 luglio 1994, n. 18* (Collocazione sul mercato e dismissione delle attività dell'ex ESAC Impresa);

197. *legge regionale 9 settembre 1994, n. 20* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994/1996);

198. *legge regionale 9 settembre 1994, n. 21* (Costituzione commissione consiliare per le riforme istituzionali);

199. *legge regionale 26 ottobre 1994, n. 24* (Integrazione *legge regionale 21 aprile 1987, n. 11*: «Ordinamento degli uffici regionali»);

200. *legge regionale 22 dicembre 1994, n. 29* (Variazione al bilancio 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione);

201. *legge regionale 23 dicembre 1994, n. 30* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 11 luglio 1994, n. 16* – «Norme in materia di termini perentori per l'approvazione degli strumenti urbanistici ed accelerazione delle procedure per la loro formazione»).

#### ANNO 1995

202. *legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995);

203. *legge regionale 13 aprile 1995, n. 17* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995/1997);

204. *legge regionale 19 aprile 1995, n. 21* (Art. 4, comma 4, *legge regionale 21 marzo 1994, n. 11*, proroga termini);

205. *legge regionale 19 dicembre 1995, n. 41* (Ricostituzione Commissione regionale Consiliare per le Riforme Istituzionali);

206. *legge regionale 22 dicembre 1995, n. 43* (Variazione al bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/97 della Regione).

#### ANNO 1996

207. *legge regionale 10 gennaio 1996, n. 1* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996);

208. *legge regionale 1° marzo 1996, n. 4* (Integrazione alla *legge regionale 16 gennaio 1985, n. 6*, recante: «Procedura amministrativa per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza». Abrogazione *legge regionale 3 marzo 1986, n. 7*);

209. *legge regionale 17 giugno 1996, n. 14* (Costituenda Società Tesi S.p.A.);

210. *legge regionale 30 luglio 1996, n. 16* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione Calabria. Legge finanziaria);

211. *legge regionale 30 luglio 1996, n. 17* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996/1998);

212. *legge regionale 8 agosto 1996, n. 19* (Conto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1992);

213. *legge regionale 8 agosto 1996, n. 20* (Integrazione alla legge regionale approvata con Delib.C.R. 24 giugno 1996, n. 117 recante: «Conto consuntivo della

Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1992»);

214. *legge regionale 12 agosto 1996, n. 22* (Conto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1993);

215. *legge regionale 12 agosto 1996, n. 24* (Partecipazione della Regione per il tramite della Fincalabra alla costituenda Società Cellulosa 2000 S.p.A.);

216. *legge regionale 12 agosto 1996, n. 26* (Modifiche ed integrazioni alla legge 19 dicembre 1995, n. 41, recante: «Ricostituzione Commissione regionale consiliare per le riforme istituzionali»);

217. *legge regionale 30 agosto 1996, n. 29* (Norme per l'assegnazione degli alloggi realizzati dalla Regione Calabria, ai sensi della *legge regionale n. 16/1973*, della *legge regionale n. 22/1977* e della *legge 437/1968* nei centri abitati totalmente o parzialmente trasferiti a seguito di calamità naturali. Modifiche alla *legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3*);

218. *legge regionale 18 novembre 1996, n. 31* (Modifica *legge regionale n. 17/1996* di bilancio al capitolo 2211231: «Contributo al Comune di Reggio Calabria per la gestione ed il funzionamento dell'impianto di Sambatello»);

219. *legge regionale 9 dicembre 1996, n. 36* (POP Calabria 1994/1999. Termini presentazione istanze contributo);

220. *legge regionale 23 dicembre 1996, n. 40* (Variazione al bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione);

221. *legge regionale 23 dicembre 1996, n. 41* (Provvidenze in favore delle popolazioni di Crotona colpite dalle calamità naturali nel mese di ottobre 1996).

ANNO 1997

222. *legge regionale 22 gennaio 1997, n. 1* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997);

223. *legge regionale 24 gennaio 1997, n. 2* (Istituzione nell'ambito dei posti della dotazione organica del ruolo regionale di un contingente ad esaurimento per gli operatori delle equipe socio-psicopedagogiche);

224. *legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3* (Integrazione a modifiche alla *legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2*, recante: «Disciplina degli interventi nelle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978»);

225. *legge regionale 17 ottobre 1997, n. 13* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997/1999).

#### ANNO 1998

226. *legge regionale 2 febbraio 1998, n. 1* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998);

227. *legge regionale 24 febbraio 1998, n. 6* (Modifica *articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 16/1996*);

228. *legge regionale 27 aprile 1998, n. 7* (Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Snellimento delle procedure in attuazione dell'*art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741*);

229. *legge regionale 22 settembre 1998, n. 11* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000);

230. *legge regionale 21 dicembre 1998, n. 13* (Variazione al bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione).

#### ANNO 1999

231. *legge regionale 25 gennaio 1999, n. 1* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999);

232. *legge regionale 29 marzo 1999, n. 6* (Disposizioni transitorie per l'inquadramento in ruolo di personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale);

233. *legge regionale 20 aprile 1999, n. 10* (Istituzione Commissione speciale d'inchiesta sulle case di cura private);

234. *legge regionale 18 maggio 1999, n. 13* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001);

235. *legge regionale 7 settembre 1999, n. 25* (Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1995).



## ANNO 2000

236. *legge regionale 3 marzo 2000, n. 8* (Istituzione di un fondo a favore di imprese societarie che operano nel campo dei servizi informatici e telematici specializzati su Internet);

237. *legge regionale 20 marzo 2000, n. 11* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000);

238. *legge regionale 5 aprile 2000, n. 12* (Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1997);

239. *legge regionale 5 aprile 2000, n. 13* (Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1998);

240. *legge regionale 28 agosto 2000, n. 15* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000/2002);

241. *legge regionale 15 dicembre 2000, n. 20* (Variazione al bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione);

242. *legge regionale 18 dicembre 2000, n. 21* (Istituzione della Commissione consiliare per l'Autoriforma della Regione Calabria).

## ANNO 2001

243. *legge regionale 22 gennaio 2001, n. 1* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001);

244. *legge regionale 2 maggio 2001, n. 8* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001/2003) <sup>(3)</sup>;

245. *legge regionale 3 maggio 2001, n. 17* (Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della New Economy in Calabria);

246. *legge regionale 13 agosto 2001, n. 18* (Interventi urgenti nel settore del trasporto);

247. *legge regionale 26 novembre 2001, n. 31* (Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 1999);

248. *legge regionale 10 dicembre 2001, n. 37* (Variazione al bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003).

## ANNO 2002

249. *legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7* (Norme per favorire l'esodo dei dirigenti e dipendenti della Regione Calabria);
250. *legge regionale 4 febbraio 2002, n. 9* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002);
251. *legge regionale 26 febbraio 2002, n. 12* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7*);
252. *legge regionale 15 marzo 2002, n. 14* (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali);
253. *legge regionale 13 maggio 2002, n. 21* [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Calabria. (Legge finanziaria 2002)];
254. *legge regionale 13 maggio 2002, n. 22* (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004);
255. *legge regionale 8 luglio 2002, n. 25* [Variazioni di bilancio per entrate e spese tassativamente regolate dalla legge (*art. 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*). Esercizio finanziario 2002];
256. *legge regionale 29 luglio 2002, n. 27* (Modifica della *legge regionale 22 maggio 2002, n. 23*);
257. *legge regionale 3 ottobre 2002, n. 36* (Modifiche alla *legge regionale 7 agosto 2002, n. 33*);
258. *legge regionale 10 ottobre 2002, n. 38* (Variazione al bilancio 2002);
259. *legge regionale 10 ottobre 2002, n. 40* (Modifica della *legge regionale 13 settembre 1999, n. 27*);
260. *legge regionale 13 novembre 2002, n. 43* (Modifica alla *legge regionale n. 14/1999*);
261. *legge regionale 13 novembre 2002, n. 46* (Interpretazione autentica dell'*art. 2 della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7*);
262. *legge regionale 22 novembre 2002, n. 47* (Integrazione e modifiche della *legge regionale 10 ottobre 2002, n. 38*);
263. *legge regionale 22 novembre 2002, n. 49* [Variazioni al bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004 (*Articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*)];

264. *legge regionale 27 dicembre 2002, n. 51* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003) <sup>(4)</sup>;

265. *legge regionale 27 dicembre 2002, n. 52*, (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36*) <sup>(4)</sup>.

#### ANNO 2003

266. *legge regionale 14 marzo 2003, n. 5* (Norme per il sollievo della emergenza sociale a favore dei calabresi in Argentina);

267. *legge regionale 1° aprile 2003, n. 6* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 27 dicembre 2002, n. 52*);

268. *legge regionale 26 giugno 2003, n. 7* [Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003/2005 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)];

269. *legge regionale 26 giugno 2003, n. 9* (Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005);

270. *legge regionale 5 dicembre 2003, n. 26* (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale e della salute dei cittadini);

271. *legge regionale 5 dicembre 2003, n. 28* (Inquadramento degli Ispettori Fitosanitari);

272. *legge regionale 29 dicembre 2003, n. 29* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004).

#### ANNO 2004

273. *legge regionale 8 marzo 2004, n. 6* (Istituzione Commissione speciale d'inchiesta sullo stato della sanità in Calabria);

274. *legge regionale 16 marzo 2004, n. 7* (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2004);

275. *legge regionale 16 marzo 2004, n. 8* [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)];

276. *legge regionale 16 marzo 2004, n. 9* (Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006);

277. *legge regionale 26 aprile 2004, n. 16* (Modifiche alla *legge regionale 14 marzo 2003, n. 5*, recante: «Norme per il sollievo della emergenza sociale a favore dei calabresi in Argentina»);

278. *legge regionale 11 agosto 2004, n. 19* (Legge finanziaria regionale adattata in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006);

279. *legge regionale 11 agosto 2004, n. 20* (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 a norma dell'*articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*);

280. *legge regionale 12 novembre 2004, n. 30* [Disposizioni inerenti al II provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)];

281. *legge regionale 12 novembre 2004, n. 31* [II Provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006. Manovra di copertura dei disavanzi della sanità anno 2003 (*art. 23, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 8*)];

282. *legge regionale 29 dicembre 2004, n. 35* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005).

#### ANNO 2005

283. *legge regionale 2 marzo 2005, n. 9* [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Calabria (Legge finanziaria)];

284. *legge regionale 2 marzo 2005, n. 10* (Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007);

285. *legge regionale 17 agosto 2005, n. 14* (Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007);

286. *legge regionale 17 agosto 2005, n. 15* (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007 a norma dell'*art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*).

#### ANNO 2006

287. *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 2* [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006/2008 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)];

288. *legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5* (Approvazione Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2004);

289. *legge regionale 21 agosto 2006, n. 8* (Legge Finanziaria Regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della Legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008);

290. *legge regionale 21 agosto 2006, n. 9* (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008 a norma dell'*art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*);

291. *legge regionale 11 dicembre 2006, n. 16* (Disposizioni di carattere finanziario – Variazione al bilancio di previsione 2006);

292. *legge regionale 28 dicembre 2006, n. 17* (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2007).

#### ANNO 2007

293. *legge regionale 5 gennaio 2007, n. 2* (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria);

294. *legge regionale 11 maggio 2007, n. 10* [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007/2009 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)];

295. *legge regionale 11 maggio 2007, n. 11* (Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009);

296. *legge regionale 21 agosto 2007, n. 17* (Istituzione Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro CREL – *art. 56 Statuto*);

297. *legge regionale 5 ottobre 2007, n. 23* (Assestamento del bilancio della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009 a norma dell'*art. 22 legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*);

298. *legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28* (Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2008).

#### ANNO 2008

299. *legge regionale 27 marzo 2008, n. 4* (Approvazione rendiconto generale relativo all'Esercizio Finanziario 2005);

300. *legge regionale 27 marzo 2008, n. 5* (Approvazione rendiconto generale relativo all'Esercizio Finanziario 2006);

301. *legge regionale 27 marzo 2008, n. 7* (Riapertura del termine di cui all'*art. 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18*, recante: «Norme in materia di usi civici»);

302. *legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32* (Copertura finanziaria delle spese sostenute dall'ATERP di Catanzaro per le attività svolte ai sensi della *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27*);

303. *legge regionale 16 ottobre 2008, n. 33* (Modifica alla *legge regionale 27 marzo 2008, n. 7*);

304. *legge regionale 11 novembre 2008, n. 38* (Proroga del termine di cui al comma 3, *art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15*);

305. *legge regionale 31 dicembre 2008, n. 45* [Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2009 (*art. 16 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*)].

#### ANNO 2009

306. *legge regionale 15 gennaio 2009, n. 4* (Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di attività produttive lavoro e istruzione);

307. *legge regionale 30 aprile 2009, n. 12* (Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di agricoltura e lavori pubblici);

308. *legge regionale 17 agosto 2009, n. 26* (Proroga del termine di cui al comma 5, *articolo 43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15*).

---

(2) NDR: Il numero d'ordine 99-bis è stato aggiunto redazionalmente in quanto mancante nel testo precedente.

(3) NDR: Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 26 marzo 2011.

(4) NDR: Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 19 dicembre 2002.

**Basilicata - L.R. Stat. n. 1 del 17 novembre 2016 – Artt. 21 e 22****Statuto della Regione Basilicata.****Capo III****Gli organi di garanzia****Art. 21** *La Consulta di garanzia statutaria.*

1. La Consulta di garanzia statutaria è organo indipendente della Regione composto da tre esperti in materie giuridiche, eletti a maggioranza dei due terzi dal Consiglio regionale. È insediata dal Presidente del Consiglio regionale, dura in carica per la durata della legislatura e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti. La Consulta elegge al suo interno il Presidente.
2. La carica di componente della Consulta di garanzia statutaria è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Consulta.
3. La legge regionale, da approvarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, definisce le modalità e i criteri per le candidature e/o designazioni alla Consulta di garanzia nonché le disposizioni per il funzionamento e l'autonomia della Consulta.

**Art. 22** *Le funzioni della Consulta di garanzia statutaria.*

1. La Consulta di garanzia statutaria è organo di consulenza della Regione. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, si pronuncia:
  - a) sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge nonché sulle proposte di schemi di regolamento del Consiglio regionale di cui all'art. 56;
  - b) sull'interpretazione delle norme dello Statuto nei casi di conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali.
2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri della Consulta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio regionale. Il Presidente e la Giunta regionale possono provvedere in senso contrario ai pareri della Consulta indicandone la motivazione.
3. La Consulta si pronuncia, altresì, sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative legislative popolari, nonché negli altri casi previsti dallo Statuto.
4. La Consulta sovrintende alle elezioni regionali e alle votazioni referendarie.

**Molise - L.R. n. 10 del 18 aprile 2014.- Art 67****Statuto della Regione Molise.****Art. 67** *Consulta statutaria.*

1. La legge regionale istituisce e disciplina la Consulta statutaria quale organo di garanzia della corretta applicazione del presente Statuto.
2. La Consulta si compone di tre esperti in materie giuridiche, scelti tra magistrati, anche a riposo, docenti universitari e avvocati, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
3. La Consulta si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali in vigore, dietro richiesta di almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale, e sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale.
4. La Consulta si esprime altresì sulla regolarità e sull'ammissibilità delle richieste di referendum nei modi previsti dalla legge regionale.
5. Le pronunce della Consulta sono immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e sono comunicate al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta i quali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, promuovono idonee iniziative per l'eventuale adeguamento.
6. La legge regionale istitutiva assicura l'autonomia organizzativa e amministrativa della Consulta, stabilisce le norme che ne regolano le attività, le modalità di accesso, i casi di incompatibilità e le indennità spettanti ai componenti.



**Veneto - L.R. n. 1 Stat. del 17 aprile 2012. – Art. 62****Statuto del Veneto** [\(2\)](#).**Articolo 62** *Commissione di garanzia statutaria.*

1. La Commissione di garanzia statutaria è organo di consulenza e garanzia della Regione. È formata da tre membri, eletti con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale, scelti tra esperti di fama nazionale e regionale di diritto costituzionale o amministrativo o regionale.
2. La Commissione:
  - a) decide in tema di legittimità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e consultivo e delle proposte legislative di iniziativa popolare;
  - b) esprime parere in relazione a questioni di interpretazione statutaria e normativa su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, nonché del Consiglio delle autonomie locali;
  - c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge regionale.
3. La legge regionale stabilisce la durata e le modalità di funzionamento della Commissione, ne determina l'autonomia regolamentare e funzionale, nonché il trattamento economico dei componenti.

**Campania - L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 – Art. 57****Statuto della Regione Campania.****TITOLO VII****Consulta di garanzia statutaria****Art. 57***Consulta di garanzia statutaria.*

1. La Regione può istituire con propria legge la Consulta di garanzia statutaria.
2. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri sulla legittimità delle leggi, dei regolamenti regionali, degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale della Campania può rivolgere alla Consulta di garanzia statutaria motivate richieste di parere non vincolante sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione Campania.
3. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità dei referendum regionali.
4. La Consulta di garanzia statutaria è composta da un massimo di cinque membri eletti dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i professori universitari in materie giuridiche, fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

**Lombardia - Stat. L.R. n. 1 del 30 agosto 2008. Artt 60 e 61****Statuto d'autonomia della Lombardia.****Art. 60***Funzioni della Commissione garante dello Statuto.*

## 1. La Commissione garante dello Statuto:

a) presenta al Consiglio regionale una relazione sui progetti di legge in materia statutaria;

b) si pronuncia sulla compatibilità statutaria della proposta di regolamento generale del Consiglio;

c) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;

d) esprime parere, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge su richiesta della Giunta, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale o della commissione consiliare competente, ovvero della maggioranza del Consiglio delle autonomie locali;

e) esprime parere, su richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite;

f) esprime parere sull'interpretazione dello Statuto, anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente della Regione, della Giunta o di un terzo dei componenti del Consiglio regionale;

g) esprime pareri su ulteriori materie ad essa assegnate dalla legge.

2. Il Consiglio regionale può discostarsi dal parere di cui alla lettera d) a maggioranza assoluta dei componenti.

**Art. 61***Difensore regionale.*

1. Il Difensore regionale è organo indipendente della Regione.

2. Il Difensore regionale:

a) tutela i diritti e gli interessi dei cittadini singoli e associati all'interno dei procedimenti regionali, verificando e promuovendo la conoscenza, la trasparenza, la legalità, il buon andamento e l'imparzialità;

b) svolge funzioni di tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti;

c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.

3. Il Difensore adempie alle sue funzioni garantendo la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi e svolgendo attività di mediazione.

4. Il Difensore è scelto tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, ed è eletto con voto segreto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.

5. Il Difensore dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

6. Il Difensore interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse e riferisce periodicamente sulla sua attività al Consiglio e alla Giunta regionale.

7. La legge, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale, determina i limiti e le modalità dell'esercizio delle funzioni, i requisiti per l'accesso all'incarico, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico del Difensore, assicurandone l'effettiva autonomia e indipendenza.

**Abruzzo - Statuto reg. 28 dicembre 2006. – Artt. 79 e 80****Statuto della Regione Abruzzo****TITOLO VIII****Gli strumenti di garanzia****Articolo 79**

*Il Collegio regionale per le garanzie statutarie.*

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è organo di consulenza della Regione. È composto da cinque esperti, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie locali, eletti a maggioranza dei tre quarti dal Consiglio regionale.
2. Il componente del Collegio regionale per le garanzie statutarie dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. La legge disciplina i principi e le modalità per l'elezione ed il funzionamento del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

**Articolo 80**

*Le funzioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie.*

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie svolge le funzioni previste dallo Statuto; esprime pareri:
  - a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
  - b) sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari;
  - c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quinto dei consiglieri;
  - d) negli altri casi previsti dallo Statuto.
2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta.
3. Al Collegio per le garanzie statutarie la legge elettorale demanda compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni.

## **Liguria - L.R. Stat. n. 1 del 3 maggio 2005. – Artt. 74 e 75 (Articoli abrogati)**

### **Statuto della Regione Liguria.**

#### **Art. 74**

##### *Consulta statutaria* <sup>(81)</sup>,

[1. La Consulta statutaria è organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.

2. Ha sede presso l'Assemblea legislativa ed è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione <sup>(82)</sup>.

3. Ciascun componente della Consulta è eletto dall'Assemblea legislativa a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti <sup>(83)</sup>.

4. I componenti della Consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.

5. La legge regionale disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Consulta statutaria, nonché i requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità dei suoi componenti].

---

(81) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R.Stat. 18 maggio 2015, n. 1. Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 7, comma 1 della stessa L.R.Stat. n. 1/2015.

(82) Comma così modificato per effetto dell'art. 4, comma 1, L.R.Stat. 5 ottobre 2007, n. 1.

(83) Comma così modificato per effetto dell'art. 4, comma 1, L.R.Stat. 5 ottobre 2007, n. 1.

---

#### **Art. 75**

##### *Funzioni della Consulta statutaria* <sup>(84)</sup>,

[1. La Consulta statutaria esprime pareri, a maggioranza dei suoi componenti, entro venti giorni:

a) sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;

Liguria - L.R. Stat. n. 1 del 3 maggio 2005.  
Artt. 74 e 75 (Articoli abrogati)  
Statuto della Regione Liguria.

b) sulla ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto;

c) sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'articolo 10.

2. I pareri di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale o da un quinto dei Consiglieri regionali.

3. Il parere di cui al comma 1, lettera c) è obbligatorio.

4. Il parere sulla conformità statutaria dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare è espresso prima dell'esame di questi da parte dell'Assemblea.

5. Il parere sulla ripartizione delle competenze qualora non accolto dagli organi regionali interessati, viene sottoposto alla valutazione dell'Assemblea legislativa

<sup>(85)</sup>.

6. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza].

---

(84) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R.Stat. 18 maggio 2015, n. 1. Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 7, comma 1 della stessa L.R.Stat. n. 1/2015.

(85) Comma così modificato per effetto dell'art. 4, comma 1, L.R.Stat. 5 ottobre 2007, n. 1.

**Umbria - L.R. n. 21 del 16 aprile 2005. Artt 81 e 82****Nuovo Statuto della Regione Umbria****TITOLO IX****Organi di garanzia****Art. 81***Commissione di garanzia statutaria.*

1. L'Assemblea legislativa elegge a maggioranza dei due terzi dei componenti i membri della Commissione di garanzia statutaria.
2. Con legge regionale approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti sono stabilite le garanzie di indipendenza e di autonomia organizzativa della Commissione, la composizione, le condizioni, le forme e i termini per lo svolgimento delle sue funzioni e i casi di incompatibilità.

**Art. 82***Competenze.*

1. La Commissione esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, sulle questioni interpretative delle norme statutarie e sull'ammissibilità dei referendum regionali.
2. Sono legittimati a richiedere i pareri il Presidente della Giunta regionale, il Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché un terzo dei componenti l'Assemblea stessa.
3. La Commissione, qualora ritenga che una legge o un regolamento regionale non siano conformi allo Statuto, ne dà comunicazione al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta. L'organo competente è tenuto a riesaminare l'atto e a riapprovarlo con o senza modifiche.



**Emilia Romagna - L.R. 31 marzo 2005, n. 13. – Art. 69****Statuto della Regione Emilia-Romagna.****TITOLO VIII****Garanzie e controlli****Art. 69***Consulta di garanzia statutaria.*

1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente della Regione:

a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;

b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;

c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità allo Statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa;

d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione;

e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla legge.

2. I pareri della Consulta, salvi gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al parere espresso.

3. La Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea.

**Emilia Romagna - L.R. 31 marzo 2005, n. 13. - Art. 69  
Statuto della Regione Emilia-Romagna.**

4. L'Ufficio di componente la Consulta è incompatibile con quello di componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, di parlamentare nazionale o europeo.
5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione.
6. La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione alle sedute, le modalità di convocazione e funzionamento, nonché la propria organizzazione interna.
7. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane in carica per trenta mesi.

**Piemonte - L.R. Stat. n. 1 del 4 marzo 2005. – Artt. 91 e 92****Statuto della Regione Piemonte****Capo II****Commissione di garanzia****Art. 91***Commissione di garanzia.*

1. La Commissione di garanzia è organismo indipendente della Regione ed è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui:

a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;

c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;

d) due ex Consiglieri regionali.

2. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente; i suoi componenti sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili.

3. La legge regionale detta le norme per la sua costituzione e il suo funzionamento.

**Art. 92***Attribuzioni della Commissione di garanzia.*

1. La Commissione di garanzia, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, esprime parere:

a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;

b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;

c) sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di regolamenti.

2. La Commissione di garanzia esercita ogni altra funzione attribuitale dallo Statuto, dalle leggi e dal regolamento.
3. La Commissione di garanzia trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi.
4. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singoli pareri.
5. Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.

**Toscana - Statuto reg. 11 febbraio 2005. – Art 57****Statuto della Regione Toscana.****Art. 57***Collegio di garanzia.*

1. È istituito, con sede presso il Consiglio regionale, il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto.
2. Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio, almeno tre presidenti di gruppi consiliari, almeno un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere l'intervento del collegio di garanzia. La richiesta può pervenire anche dal Consiglio delle autonomie locali, quando riguarda la presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali.
3. Il giudizio del collegio di garanzia di non conformità allo Statuto comporta il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.
4. Il collegio di garanzia si pronuncia anche sulla ammissibilità dei referendum popolari e, su richiesta dei soggetti indicati al secondo comma, sui conflitti di attribuzione tra organi regionali.
5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili <sup>(19)</sup>.
6. La legge disciplina il funzionamento del collegio di garanzia e ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza, prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli componenti.

**Lazio - L.R.Stat. n. 1 dell'11 novembre 2004.- Art. 68****Nuovo Statuto della Regione Lazio****Capo II****Organi di garanzia****Art. 68***Comitato di garanzia statutaria.*

1. Il Comitato di garanzia statutaria è organo regionale indipendente, composto da sette giuristi di provata esperienza che abbiano superato il quarantesimo anno di età eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, su proposta congiunta del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.
2. È insediato dal Presidente del Consiglio, dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti.
3. La carica di componente del Comitato di garanzia statutaria è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali del Comitato stesso.
4. Il Comitato di garanzia statutaria elegge al suo interno il Presidente che resta in carica per la durata dell'organo.
5. Ha sede presso il Consiglio, è dotato di autonomia organizzativa e svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale che disciplina altresì il trattamento economico dei componenti.
6. Il Comitato di garanzia statutaria:
  - a) verifica l'ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione;
  - b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima della loro promulgazione;
  - c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c);
  - d) si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto.
7. Le pronunce e i pareri previsti al comma 6, lettere b), c), e d) sono formulati dal Comitato su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale nonché

su richiesta del Presidente del Consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

8. Il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia nei casi previsti dal comma 6, lettera b) entro venti giorni dalla richiesta. Se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio affinché la legge venga sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nella pronuncia del Comitato occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

**Puglia - L.R. n. 7 del 12 maggio 2004. – Artt 47, 48 e 49****Statuto della Regione Puglia.****Sezione III****Il Consiglio statutario regionale****Art. 47***Istituzione del Consiglio statutario regionale.*

1. È istituito il Consiglio statutario regionale che:

a) interviene, su richiesta, nella verifica della incompatibilità statutaria delle proposte di legge eventualmente dichiarata dalla competente Commissione consiliare, nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale;

b) verifica l'ammissibilità dei referendum, la sussistenza del quorum previsto per la richiesta di referendum statutario e l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa popolare e dei soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 15;

c) esprime parere non vincolante nella valutazione delle capacità dei soggetti non pubblici che la Regione individua per il conferimento dei compiti di per sé pubblici.

**Art. 48***Composizione del Consiglio statutario regionale.*

1. Il Consiglio statutario regionale è eletto dal Consiglio regionale ed è composto:

a) da tre Consiglieri regionali non in carica eletti, con voto limitato a due, tra coloro che hanno esercitato la funzione per almeno dieci anni;

b) da due esperti in discipline giuridiche, eletti con voto limitato a uno.

2. Il Consiglio statutario regionale elegge il Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal componente più giovane d'età.

**Art. 49***Consiglio statutario regionale: funzionamento, organizzazione.*

1. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono disciplinati il funzionamento, l'organizzazione del Consiglio statutario regionale nonché il trattamento economico dei suoi componenti e le incompatibilità.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONE  
Corte cost., (ud. 15-04-2008) 13-06-2008, n. 200

## **CORTE COSTITUZIONALE**

**Conflitto di attribuzione Giudizio di legittimità costituzionale**

**REGIONE Calabria**

### **Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

### **Svolgimento del processo**

## SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della **Consulta Statutaria**), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 marzo 2007, depositato in cancelleria il 20 marzo 2007 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l'avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Raffaele Silipo per la Regione Calabria.

1. - Con ricorso notificato il 12 marzo 2007 e depositato il successivo 20 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della **Consulta Statutaria**), per violazione degli artt. 102, 103, 117, secondo comma, lettera l), e 123, quarto comma, della Costituzione.

1.1. - In particolare, il ricorrente ritiene che l'art. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, nella parte in cui prevede che «Nei sei anni dello svolgimento del loro mandato, i componenti della **Consulta** non possono essere perseguiti, per responsabilità penale, civile o contabile, esclusivamente, per le opinioni espresse (dissenzienti o consenzienti) e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioni», violi l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., «non essendo consentito alle Regioni di stabilire autonomamente delle scriminanti, in ogni caso, delle cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile e amministrativa che non siano già previste dalla normativa statale».

1.2. - In merito alle censure mosse agli artt. 6, 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, il Presidente del Consiglio osserva come queste disposizioni attribuiscono alla **Consulta statutaria** «poteri ulteriori» rispetto all'emanazione di pareri semplicemente consultivi, «configurando l'adozione da parte della stessa di decisioni e pareri di carattere vincolante per i soggetti interessati e per tutti gli enti ed organi della Regione, istituto quest'ultimo tipico delle decisioni a contenuto giurisdizionale».

Secondo la difesa erariale, ciò determinerebbe un contrasto con l'art. 123 Cost., nella parte in cui prevede che «in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali».

Inoltre, sarebbero stati superati i limiti posti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 378 del 2004 e la **Consulta statutaria** calabrese avrebbe assunto «il carattere ibrido» di organo consultivo e, al tempo stesso, «munito di potestà decisoria vincolante nei riguardi di tutti gli organi ed enti della Regione».

Il ricorrente ritiene, pertanto, che le norme contenute negli artt. 6, 7 e 8, violino gli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto attribuirebbero alla **Consulta statutaria** «la decisione in ordine all'interpretazione delle norme che individuino la competenza delle amministrazioni pubbliche, riservata ex artt. 102 e 103 della Costituzione, alla giustizia amministrativa ed ordinaria». La Regione Calabria, dunque, con le disposizioni impugnate avrebbe superato i limiti della competenza regionale, previsti dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. nella materia «giurisdizione e norme processuali» e dagli artt. 102, 103 e 123 Cost.

2. - Con atto depositato il 10 aprile 2007, la Regione Calabria si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

2.1. - In merito alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma di cui all'art. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, la resistente ritiene che si tratti di una «semplice "estensione" ai componenti della **Consulta** della nota insindacabilità già prevista per i consiglieri di

tutte le Regioni *dall'art. 122, quarto comma, Cost.*, con l'aggiunta di un avverbio (esclusivamente) e di un aggettivo (stretto) che appunto mirano a restringere ulteriormente l'insindacabilità prevista».

La difesa regionale sostiene che la ratio della norma impugnata sia quella di «mettere i componenti della **Consulta** nella condizione di non dover subire alcun condizionamento di sorta durante l'esercizio del loro mandato di custodi della legalità **statutaria**», al fine di assicurare «l'autonomia della **Consulta**» secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 6, della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria). In proposito, la resistente, dopo aver ricordato che fra le attribuzioni della **Consulta** rientra la valutazione della compatibilità con lo statuto degli atti (legislativi e regolamentari) del Consiglio regionale, sottolinea che l'estensione dell'insindacabilità ai membri della **Consulta** risponde all'esigenza di garantire «una qualche "parità delle armi"» fra quest'ultima e il Consiglio regionale.

Pertanto, la norma di cui all'art. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007 non costituirebbe alcuna «posizione di privilegio» a favore dei componenti della **Consulta**, né determinerebbe «alcuna illegittima interferenza nella sfera dei poteri esclusivamente riservati alla potestà statale».

La medesima ratio sarebbe rinvenibile nell'art. 6, comma 2, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007; infatti, anche la previsione della possibilità per i membri della **Consulta** di depositare «motivazioni aggiuntive firmate, diverse (opinioni concorrenti) o contrarie (opinioni dissenzienti)» rispetto a quella assunta collegialmente, sarebbe volta a salvaguardare l'«autonomia valutativa della **Consulta**».

2.1.1. - Secondo la difesa regionale, inoltre, «se da un lato parrebbe che l'orientamento della Corte sulla materia sia stabile nel negare competenza alle Regioni quanto alle fattispecie incriminatrici, comprese le esimenti, è pur vero che, dall'altro, la questione resta in dottrina, per molti versi, ancora controversa». Al riguardo, la resistente ricorda come non manchino «tentativi di attenuare la rigidità della riserva statale» in materia penale, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Per le ragioni anzidette, la Regione Calabria ritiene che, nel caso di specie, sia «eccessivo» invocare «il generale principio del monopolio statale della giurisdizione e dell'organizzazione giudiziaria», evidenziando come sia «nota la debolezza logico-teorica della preclusione di un qualche potere regionale in materia». Si chiede, pertanto, che la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma di cui all'art. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007 sia dichiarata infondata.

2.2. - In merito alle altre censure, la resistente rileva l'erroneità dell'indicazione, tra i parametri costituzionali che sarebbero violati, *dell'art. 123 Cost.*, nella parte in cui si occupa del Consiglio delle autonomie locali, sottolineandone la diversità della natura e delle funzioni rispetto alla **Consulta** **statutaria**.

In subordine, la difesa regionale ritiene che l'Avvocatura dello Stato, con l'invocazione del parametro suddetto, abbia voluto dimostrare l'impossibilità di una coesistenza dei due organi in seno all'ente regionale, in quanto la presenza del Consiglio delle autonomie locali renderebbe «inutile o illegittima una competenza della **Consulta** a dirimere i conflitti fra Regione e minori enti locali».

Così inteso il richiamo *all'art. 123 Cost.*, la Regione Calabria evidenzia il contrasto esistente tra tale ricostruzione, «il diritto positivo e la realtà della gran parte degli Statuti regionali», i quali, tra l'altro, spesso configurano il Consiglio delle autonomie locali come «organo di impulso» della valutazione compiuta dall'organo di garanzia **statutaria**.

2.2.1. - Sempre in relazione alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto gli artt. 6, 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, la difesa regionale contesta il «rigido approccio» seguito dall'Avvocatura generale dello Stato ed osserva che la Corte costituzionale ha «legittimato esplicitamente le Consulte statutarie che accertano la conformità **statutaria** di atti pubblici regionali, attestando così che la loro esistenza - ove non comporti l'annullamento di leggi, esclusiva spettanza della Corte stessa [...] - non viola il principio di unicità della giurisdizione costituzionale [...], principio per altro in parte già mitigato nel nostro ordinamento attraverso meccanismi di giustizia costituzionale di tipo "diffuso"».

2.2.2. - La resistente rileva, inoltre, che il Governo, a suo tempo, non ha impugnato gli statuti regionali che prevedono siffatti organi di garanzia **statutaria** e sottolinea come siano stati gli stessi statuti a fare delle Consulte statutarie, «del tutto legittimamente, degli organi "ibridi", svolgenti non solo funzioni

consultive, ma in grado di prendere anche decisioni, la cui forza vincolante è poi determinata dai diversi Statuti». D'altra parte - aggiunge la Regione - sarebbe «del tutto riduttivo [...] sostenere che le Consulte svolgano solamente mere funzioni ausiliarie-consultive (per es., di "consiglio del legislatore") e non anche funzioni di controllo di superlegalità (di "custodia della rigidità dello Statuto")».

La difesa regionale ritiene, in proposito, che le censure mosse dal Presidente del Consiglio dei ministri agli artt. 6, 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, investano «superficialmente e indiscriminatamente, sia il regime delle decisioni che quello dei pareri, regime pur chiaramente "distinto" nella legge in esame». In particolare, la differenza tra decisioni e pareri troverebbe la sua ragion d'essere «nel differente tenore dello status dei soggetti ricorrenti» e rientrerebbe «nell'alveo delle competenze riconosciute al legislatore regionale in attuazione/integrazione delle norme statutarie», con «l'unico limite costituzionale (e statutario)» dell'impossibilità di «annullare/invalidare (presunti) atti legittimi».

Per la ragione anzidetta - aggiunge la resistente - l'art. 8, commi 3 e 4, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007 prevede che «le decisioni "non" sono vincolanti quando attengono a proposte di legge/regolamento (ricorso preventivo) o leggi/regolamenti del Consiglio (ricorso successivo), proprio perché la **Consulta** regionale si guarda bene anche solo di dare la sensazione di "annullare" atti regionali, in ogni caso essa limitandosi solo ad esprimere pareri/decisioni, di cui gli organi interessati dovranno tener conto, quanto meno sotto forma di "corretta ed esplicita menzione nell'adozione dei relativi atti"».

2.2.3. - La Regione Calabria ritiene, inoltre, assolutamente infondata la censura statale secondo cui le decisioni della **Consulta statutaria** avrebbero «contenuto giurisdizionale»; in particolare, il rilievo mosso dal ricorrente non avrebbe fondamento quanto alla forma prevista («decisione»), poiché in altri statuti regionali, non impugnati dal Governo, si parlerebbe di «pronunce» e di «giudizi» in riferimento agli organi di garanzia **statutaria**. Quanto alla sostanza delle decisioni della **Consulta statutaria**, la resistente rileva come una «parte motivazionale» sarebbe presente anche nelle decisioni amministrative, oltre che nelle pronunce giudiziarie.

La difesa regionale, pertanto, ritiene che il ricorrente equipari «automaticamente e in modo grossolano l'assunzione, nei limitati casi previsti, di decisioni [...] parzialmente vincolanti (ma non di annullamento/invalidazione!) all'essenza "tipica" degli atti a contenuto "giurisdizionale", mentre tale carattere è proprio di tutti gli atti di esercizio di potere, dunque: anche normativo e amministrativo».

2.2.4. - Altrettanto infondato è, secondo la resistente, l'argomento prospettato dall'Avvocatura generale dello Stato in merito alla presunta violazione degli *artt. 102 e 103 Cost.* Innanzitutto, la Regione rileva che la previsione contenuta nella legge impugnata di un obbligo di ri-deliberazione a maggioranza assoluta da parte del Consiglio regionale, a seguito di un parere o di una decisione di non conformità allo Statuto, sarebbe già previsto dall'art. 57 della legge reg. Calabria n. 25 del 2004. In secondo luogo, «nulla e nessuno» impedirebbe «all'organo o all'ente che si ritenesse leso da un parere/decisione della **Consulta** di ricorrere comunque all'autorità giudiziaria che presume competente».

2.2.5. - La difesa regionale contesta, poi, il richiamo, operato nel ricorso governativo, alla sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 2004, a proposito dell'impossibilità di prevedere maggioranze qualificate per la nuova deliberazione del Consiglio regionale a seguito di parere negativo dell'organo di garanzia **statutaria**. In particolare, la resistente ricorda che, con la sentenza n. 12 del 2006, la Corte costituzionale ha esplicitamente riconosciuto che «la materia del procedimento legislativo è interamente di competenza **statutaria** ex *art. 123 Cost.*».

Da quanto detto deriverebbe la conformità a Costituzione delle norme di alcuni statuti regionali [sono richiamati l'art. 57, comma 7, della legge reg. Calabria n. 25 del 2004, l'art. 68, comma 8, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e l'art. 80, comma 2, dello Statuto 28 dicembre 2006 (Statuto della Regione Abruzzo)] che «"aggravano" il procedimento di formazione della legge regionale (dopo il parere negativo delle Consulte)».

2.2.6. - In conclusione, la Regione Calabria ritiene che le censure mosse dalla difesa erariale non tengano conto della ratio della previsione degli organi di garanzia **statutaria**, consistente nell'esigenza di assicurare che questi ultimi «siano effettivamente in grado di funzionare come una garanzia/protezione per lo Statuto di fronte alle ipotesi di violazione/elusione che avvengano all'interno della Regione, magari con atti che sfuggono ai controlli ordinari o addirittura non facilmente sanzionabili».

### **Motivi della decisione**

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della **Consulta Statutaria**), per violazione degli artt. 102, 103, 117, secondo comma, lettera l), e 123, quarto comma, della Costituzione.

2. - Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promosse in riferimento *all'art. 123, quarto comma, Cost.*

Tale norma costituzionale prevede l'istituzione in ogni Regione del «Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali». La **Consulta statutaria** istituita e disciplinata dalla legge della Regione Calabria oggetto del presente giudizio è organo ben diverso da quello previsto dal citato *art. 123 Cost.*, in quanto non svolge funzioni di raccordo e consultazione tra la Regione e gli enti locali, ma, in Calabria come in altre Regioni, esercita funzioni di garanzia e consulenza sull'applicazione e l'interpretazione delle norme statutarie. Il parametro evocato dal ricorrente riguarda pertanto un organo diverso da quello oggetto della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, rendendo, di conseguenza, inammissibile la relativa censura di legittimità costituzionale.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007 è fondata.

La speciale garanzia, di cui *all'art. 122, quarto comma, Cost.*, collegata a quella prevista *dall'art. 68, primo comma, Cost.*, assicura ai consiglieri regionali l'insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. La ratio di tale garanzia costituzionale è stata individuata da questa Corte nel «parallelismo con le garanzie dei membri del Parlamento [...] in relazione al nucleo essenziale comune e caratterizzante delle funzioni degli organi "rappresentativi" dello Stato e delle Regioni», per finalità di «tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, in primis la funzione legislativa, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione della volontà politica» (sentenza n. 69 del 1985).

L'esigenza di rango costituzionale sottesa alla garanzia in questione giustifica «deroghe eccezionali all'attuazione della funzione giurisdizionale». Con riferimento alle Regioni, l'estensione di tale tipo di immunità a soggetti diversi dai consiglieri regionali «contrasta sia con l'interpretazione letterale *dell'art. 122 Cost.*, sia con la ratio dell'istituto» (sentenza n. 81 del 1975: nella specie, si trattava dell'estensione ai componenti della Giunta regionale della garanzia dell'insindacabilità). La norma costituzionale derogatoria, rimasta invariata dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, è quindi di stretta interpretazione. Ogni sua dilatazione al di là dei limiti precisi voluti dalla Costituzione costituisce una violazione dell'integrità della funzione giurisdizionale, posta a presidio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Esorbiterebbe, altresì, in modo palese dalla sfera di competenze legislative costituzionalmente attribuite alle Regioni la possibilità di introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

4. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, sollevata in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., non è fondata.

Il ricorrente adduce a sostegno della tesi dell'illegittimità costituzionale della norma censurata la considerazione che la possibilità accordata dalla stessa ai componenti della **Consulta statutaria** della Regione Calabria di depositare, in relazione alle sole decisioni e non ai pareri, «motivazioni aggiuntive firmate, diverse (opinioni concorrenti) o contrarie (opinioni dissenzienti) a quella assunta collegialmente dalla **Consulta** a sostegno del dispositivo adottato» (comma 2), sia segno rivelatore

della pretesa natura giurisdizionale dell'organo, con la conseguenza dell'illegittimità della sua istituzione con legge regionale.

A prescindere da quanto sarà precisato più avanti circa la natura giuridica della **Consulta statutaria** de qua, in relazione alle funzioni alla stessa attribuite dalla legge reg. Calabria n. 2 del 2007, si deve osservare che la semplice previsione della possibilità di far risultare in modo ufficiale, da parte dei componenti, i motivi del proprio consenso o dissenso rispetto alla deliberazione assunta, non caratterizza in senso giurisdizionale l'organo in questione, giacché in tutti i collegi amministrativi tale facoltà è riconosciuta ai relativi membri, con modalità diverse di manifestazione e di registrazione. Nel caso di specie, trattandosi di organo della Regione, la disciplina delle modalità di esercizio di questa facoltà rientra nel potere di autoorganizzazione di cui la stessa Regione dispone ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.

Risulta inoltre contraddittorio ritenere la natura giurisdizionale di un organo sulla base di una facoltà riconosciuta dalla legge in via generale ai componenti dei collegi amministrativi e riconosciuta invece soltanto in casi limitati e per specifiche finalità ai membri di collegi giurisdizionali.

5. - Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007 sono fondate nei limiti di seguito indicati.

5.1. - Questa Corte ha già chiarito che «l'introduzione di un organo di garanzia nell'ordinamento statutario regionale non è, come tale, in contrasto con la Costituzione, ferma restando la necessità di valutare, nei singoli specifici profili, la compatibilità delle norme attributive allo stesso di competenze determinate» (sentenza n. 12 del 2006).

Nessun dubbio che sia ammissibile attribuire a tali organi di garanzia un potere consultivo, ancorché il contenuto negativo del parere reso determini l'obbligo di riesame dell'atto (sentenza n. 378 del 2004). Si tratta, nel caso oggetto del presente giudizio, di stabilire se la previsione, contenuta nelle disposizioni censurate, di «decisioni» su oggetti dalla stessa determinati possa ritenersi compatibile con la natura amministrativa dell'organo o se, invece, il carattere vincolante di tali atti li qualifichi come sostanzialmente giurisdizionali e pertanto estranei alla sfera di competenza del legislatore regionale.

Alla luce dei comuni principi che reggono la qualificazione degli atti dei poteri pubblici, si deve ritenere che la competenza ad emanare atti decisori non è riservata agli organi giurisdizionali, giacché l'ordinamento giuridico italiano conosce da lungo tempo molteplici tipi di atti riconducibili alla categoria delle decisioni amministrative. Queste ultime si caratterizzano per essere atti amministrativi di accertamento, volti a risolvere conflitti, decidendo, in un caso concreto, sull'applicabilità di una norma o sulle modalità di applicazione della stessa.

Se si esaminano in modo specifico le competenze decisorie della **Consulta statutaria** enumerate dall'art. 7, comma 2, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, si vede che esse riguardano: a) i conflitti tra organi della Regione; b) i conflitti tra gli organi della Regione e gli enti locali; c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo statuto; d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum.

Come precisato dal successivo art. 8, comma 1, le «decisioni» hanno efficacia vincolante per gli organi regionali e per «gli altri soggetti istituzionali interessati».

Si tratta pertanto di decisioni amministrative che tendono ad eliminare dubbi e controversie sull'interpretazione delle disposizioni statutarie e delle leggi regionali riguardanti i rapporti tra la Regione e gli altri enti che operano nell'ambito del suo territorio. È appena il caso di precisare che tali decisioni non possono né precludere né, in alcun modo, limitare la competenza degli organi giurisdizionali, ordinari o amministrativi, eventualmente richiesti, nei modi rituali, di pronunciarsi sui medesimi atti già oggetto di valutazioni da parte della **Consulta statutaria**. Le stesse «decisioni» della suddetta **Consulta** possono ovviamente diventare oggetto di un giudizio di legittimità dei competenti organi giudiziari.

Si deve aggiungere che l'elencazione delle competenze della **Consulta statutaria** ricalca quella contenuta nell'art. 57, comma 5, dello statuto della Regione Calabria, così come il carattere vincolante delle determinazioni dell'organo di garanzia risulta conforme al comma 7 del medesimo art. 57, che dispone: «Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della **Consulta**. Il Consiglio regionale può

comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta». In linea con la norma **statutaria** da ultima citata, l'art. 8, comma 3, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, dispone infatti: «Ove la **Consulta** ritenga lesa lo Statuto da una semplice proposta di legge o regolamento del Consiglio regionale, quest'ultimo può comunque deliberare in senso contrario alle decisioni della **Consulta**, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta».

Da quanto osservato si deve concludere che le suindicate competenze della **Consulta** **statutaria**, quali previste dalle norme censurate, non hanno natura giurisdizionale e risultano conformi, nei termini appena indicati, alle previsioni statutarie.

Se si interpretano le norme censurate in modo conforme allo statuto, si deve ritenere che il carattere vincolante delle «decisioni» della **Consulta** **statutaria** debba mantenersi nell'ambito dell'organizzazione regionale, che comprende «tutti gli enti ed organi della Regione», con la conseguenza che tra gli altri «soggetti interessati», menzionati dal comma 2 dell'art. 8, non possano essere inclusi gli enti locali, la cui autonomia è costituzionalmente garantita dall'art. 114, primo e secondo comma, Cost.

5.2. - Si deve, al contrario, rilevare l'illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, giacché ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanati appartiene alla competenza esclusiva rispettivamente della Corte costituzionale e dei giudici comuni, ordinari e amministrativi. Le competenze della **Consulta** **statutaria**, per non invadere la sfera di attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti. Ogni valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali.

5.3. - Assieme al comma 4 dell'art. 8, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 7, limitatamente alle parole «Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed Enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla **Consulta** entro 30 giorni dalla promulgazione della legge,».

I motivi della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma sono analoghi a quelli enunciati a proposito del comma 4 dell'art. 8, in quanto la **Consulta** **statutaria** non può essere investita di valutazioni di legittimità concernenti leggi regionali promulgate o regolamenti emanati. Nessun ricorso a tale organo è pertanto ammissibile dopo la promulgazione della legge o l'emanazione del regolamento, poiché ogni valutazione di legittimità è riservata, nei termini, nei limiti e con le modalità previsti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, alla Corte costituzionale ed ai giudici ordinari e amministrativi.

### P.Q.M.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della **Consulta** **Statutaria**);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, limitatamente alle seguenti parole: «Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed Enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla **Consulta** entro 30 giorni dalla promulgazione della legge,»;


dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7 e 8 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento *all'art. 123, quarto comma, della Costituzione*, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della  **Consulta**, il 9 giugno 2008.